Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Venerdì, 2 febbraio** — **Numero 27**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 33; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1881 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta l'istanza con cui il presidente generale del Corpo nazionale dei giovani esploratori italiani chiede l'erezione del medesimo in ente morale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Corpo nazionale dei giovani esploratori italiani è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

STATUTO
per il Corpo nazionale dei giovani esploratori e per l'Unione nazionale delle giovinette esploratrici

TITOLO I.

Denominazioni, scopo e mezzi della istituzione

CAPITOLO UNICO.

Art. 1.

È costituita in Italia, nei suoi possedimenti e nelle sue colonie all'estero, un'organizzazione nazionale per l'educazione fisica e morale della gioventù, divisa in due rami, maschile e femminile, sotto il nome di Corpo dei giovani esploratori e Unione delle giovinette esploratrici.

Essa ha lo scopo di sviluppare negli adolescenti non solo la robustezza, il vigore e l'agilità fisica, ma anche lo spirito di iniziativa, di risorsa, il coraggio sotto tutte le forme, l'amor di patria, il sentimento della disciplina, del dovere, dell'onore e della dignità personale, nonchè il sentimento della responsabilità morale e della solidarietà.

Fanno parte della istituzione i ragazzi e le giovinette, fra i nove ed i diciotto anni, appartenenti a qualsiasi classe sociale e fede religiosa.

Art. 2.

L'istituzione ha carattere schiettamente nazionale e rimane estranea a qualunque partito politico ed a qualunque manifestazione confessionale.

Gli esploratori e le esploratrici hanno unicamente l'obbligo - prestandone giuramento - di osservare le leggi del Decalogo, trascritte nell'allegato *A*.

L'infrazione volontaria di queste leggi dà luogo all'espulsione del colpevole.

Art. 3.

Il Corpo fa uso di due bandiere: la nazionale e la bandiera propria dell'istituzione, verde col giglio e fascetta ricamati in giallo.

Art. 4.

In caso di pubbliche necessità l'istituzione presta alle autorità civili e militari, che ne facciano richiesta, quella cooperazione che sia compatibile coi mezzi di cui essa dispone e con l'istruzione impartita ai giovani esploratori.

Art. 5.

I mezzi finanziari, di cui dispone l'istituzione per l'adempimento dei suoi fini, sono costituiti:

a) dalle contribuzioni dei privati, dei Comuni, delle Provincie, dello Stato e degli enti morali che ne assumono il patronato;

b) dal reddito dei suoi beni patrimoniali derivanti da lasciti e doni o da investimenti degli eventuali avanzi d'amministrazione;

c) dal provento delle quote annue pagate dai giovinetti e dalle giovinette ammessi a far parte dell'istituzione, e delle quote dei soci temporanei e perpetui;

d) dal provento degli abbonamenti alle pubblicazioni ufficiali periodiche dell'istituzione;

e) dagli utili provenienti dalla vendita di altre pubblicazioni di propaganda e di carattere tecnico, dei distintivi, dei diplomi, delle tessere e dei manuali d'istruzione.

TITOLO II.

Dell'Amministrazione dell'ente

Art. 6.

Provvedono alla rappresentanza ed al funzionamento dell' istituzione.

Costituiscono gli organi centrali:

1° il Consiglio direttivo nazionale;
2° la Commissione centrale;
3° la Giunta permanente;
4° il commissario generale.

Sono organi locali e periferici:

1° i Comitati regionali e coloniali;
2° i Comitati provinciali;
3° i Comitati patrocinatori locali delle sezioni e sottosezioni;
4° i commissari superiori;
5° i commissari regionali e coloniali.

CAPITOLO I.

Organi centrali

Paragrafo I.

Il Consiglio direttivo nazionale.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo nazionale è la suprema rappresentanza dell'istituzione ed ha la vigilanza sull'indirizzo generale della medesima allo scopo di mantenere intatti i fini e le tradizioni.

Esso ne promuove l'incremento con l'autorità personale dei suoi membri, ed è chiamato a pronunciarsi su tutte le questioni di massima che gli siano sottoposte per deliberazione della Giunta permanente.

Spetta pure al medesimo la modificazione delle norme statutarie della istituzione, nonchè la nomina di cinque membri delegati a far parte della Commissione centrale.

Art. 8.

Si compone di un numero illimitato di membri eletti dalla Commissione centrale fra le personalità più cospicue delle varie regioni d'Italia, su proposta della Giunta permanente.

Ne fanno parte anche signore, in rappresentanza del ramo femminile, nominate nel modo indicato nel precedente comma.

Sono membri di diritto del Consiglio direttivo nazionale i presidenti dei Comitati regionali e coloniali, tanto nel ramo maschile che nel ramo femminile, nonchè i delegati dell'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica, della Federazione ginnastica, della Lega navale italiana, della Federazione degli insegnanti delle scuole medie, dell'Unione magistrale italiana, della Società « Dante Alighieri » della Società geografica italiana, del Touring club, del Club alpino italiano e del Consiglio nazionale delle donne italiane.

I membri eletti durano in carica finchè non vi rinuncino spontaneamente o non ne siano revocati con formale deliberazione della Commissione centrale.

Art. 9.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale hanno luogo a mezzo di votazione per *referendum*, su proposte scritte deliberate antecedentemente dalla Giunta permanente, e firmate dal presidente generale dell'istituzione.

Tali proposte s'intendono approvate quando riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Trattandosi della nomina dei cinque membri elettivi della Commissione centrale, si intendono eletti coloro che abbiano raggiunto il maggior numero di voti, ed a parità di voti, si considera eletto il più anziano di età.

I verbali che riassumono il risultato del *referendum* sono firmati dal presidente generale dell'istituzione, e controfirmati dal segretario generale.

Paragrafo II.

La Commissione centrale.

Art. 10.

La Commissione centrale è costituita di membri di diritto e di

Sono membri di diritto, oltre i componenti la Giunta permanente, i commissari superiori, regionali e coloniali, tanto del ramo maschile che del ramo femminile; i delegati della Croce rossa, del Tiro a segno nazionale e della Società « Dante Alighieri ».

I membri elettivi sono cinque e vengono eletti nel proprio seno dal Consiglio direttivo nazionale, nelle forme indicate all'art. 9 del presente statuto.

Essi durano in carica due anni e possono essere sempre rieletti. Verificandosi nel corso del biennio qualche vacanza per morte, dimissione od altra causa, si provvede alla surrogazione straordinaria e gli eletti durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

Art. 11.

La Commissione centrale:

1° approva, su proposta della Giunta permanente, il regolamento generale dell'ente e le eventuali sue modificazioni;

2° approva i bilanci ed i conti annuali dell'Amministrazione centrale;

3° nomina e revoca, su proposta della Giunta permanente, i membri elettivi del Consiglio direttivo nazionale;

4° nomina ogni anno, scegliendoli fra i propri membri, due revisori del conto;

5° approva, su proposta della Giunta permanente, le norme che possono eventualmente occorrere per l'erogazione dei lasciti e doni;

6° elegge nel suo seno il presidente generale, due o più vice presidenti, nonchè il segretario generale ed il tesoriere centrale, i quali tutti durano in carica due anni, e possono sempre essere rieletti;

7° determina gli eventuali contributi a carico delle sezioni locali per le spese dell'Amministrazione centrale.

Art. 12.

La Commissione centrale può deliberare tanto per *referendum* quanto convocata in adunanza.

Spetta alla Giunta permanente la scelta fra l'uno o l'altro modo di deliberare, avuto riguardo alla natura delle proposte da sottoporsi all'esame della Commissione centrale.

L'adunanza è valida in prima convocazione quando v'intervenga almeno la metà dei membri della Commissione in carica.

Per la validità dell'adunanza di seconda convocazione basta l'intervento di un numero di membri non inferiore a nove, compreso il presidente.

Le proposte si intendono approvate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso però di nomine di spettanza della Commissione, basta, per la validità della deliberazione, la maggioranza relativa, ed a parità di voti s'intende eletto il più anziano di età.

Paragrafo III.

La Giunta permanente.

Art. 13.

La Giunta permanente è costituita - oltre che dal presidente generale e di una rappresentante del ramo femminile - di 12 membri risiedenti in Roma, e cioè: dei vice presidenti, del commissario generale, del segretario generale e del tesoriere centrale, formanti l'Ufficio di presidenza; nonchè dei rappresentanti dei Ministeri dell'interno, degli esteri, dell'istruzione pubblica, della guerra, della marina e delle colonie.

La Giunta permanente è presieduta dal presidente generale od in sua assenza, da uno dei vice presidenti.

Art. 14.

La Giunta permanente viene convocata in via ordinaria almeno

Spetta alla medesima di deliberare su tutto quanto riguarda l'indirizzo generale dell'istituzione, e su quant'altro possa interessare l'Amministrazione generale dell'ente e non sia riservato alla competenza degli altri corpi.

Tra l'altro essa:

1° formula lo statuto ed il regolamento generale e propone le eventuali loro modificazioni da approvarsi rispettivamente dal Consiglio direttivo nazionale e dalla Commissione centrale;

2° delibera sull'accettazione dei lasciti e doni, e propone alla Commissione centrale le norme regolamentari eventualmente necessarie per la loro erogazione;

3° delibera sulle proposte che le siano fatte dal presidente o da chi ne fa le veci;

4° nomina e conferma ogni anno il commissario generale ed i commissari superiori, regionali, coloniali, provinciali e locali, scegliendoli fra le persone competenti;

5° delibera intorno alle spese della sede centrale, alle quali occorra provvedere mediante storni da articolo ad articolo del bilancio;

6° riconosce e dichiara la legale costituzione dei Comitati regionali, coloniali e provinciali, nonchè dei Comitati patrocinatori delle sezioni e sottosezioni locali, tanto maschili che femminili, ed approva i loro regolamenti e le eventuali modificazioni dei medesimi;

7° approva le deliberazioni dei Comitati regionali, coloniali, provinciali e patrocinatori delle sezioni e sottosezioni locali, relative all'indirizzo tecnico e disciplinare delle rispettive organizzazioni, quando non escano dai limiti loro assegnati nel presente statuto e nel regolamento generale; e quelle relative alla determinazione della tassa annuale obbligatoria per i giovanetti e le giovanette inscritti all'istituzione, quando si tratti di eccedere quella fissata nel presente statuto;

8° decide in seconda ed ultima istanza, su relazione del commissario generale, le controversie che potessero sorgere fra i Comitati regionali, coloniali e provinciali ed i commissari rispettivi, e fra i Comitati predetti e le sezioni o sottosezioni locali, tanto maschili che femminili;

9° propone alla Commissione centrale la nomina dei membri del Consiglio direttivo nazionale;

10° approva i programmi annuali e prende atto delle relazioni annuali dei Comitati regionali, coloniali e provinciali e delle sezioni e sottosezioni locali, tanto maschili che femminili;

11° nomina e licenzia, su proposta del commissario generale, il personale stipendiato e salariato addetto agli uffici della sede centrale;

12° delibera sugli schemi di contratti preparati dal commissario generale, quando superino le L. 500 o vincolino l'ente per oltre un anno;

13° delibera, sentito il commissario generale, sulle proposte di scioglimento dei Comitati regionali, coloniali, provinciali e locali, e sulle proposte di revoca del brevetto ai commissari di qualunque classe, in caso di persistenti e gravi irregolarità o di rifiuto a sottomettersi alle decisioni delle autorità del corpo, gerarchicamente superiori;

14° infligge le punizioni disciplinari di cui agli articoli 82 (lettere *c*) e *d*); 101 (lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*); e decide sui ricorsi in materia disciplinare nei casi di sua competenza, previsti dagli articoli 83 e 105.

Art. 15.

Le adunanze della Giunta permanente sono indette mediante avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno, firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal commissario generale, e recapitati ai singoli membri almeno 24 ore prima.

Art. 16.

intervento, in prima convocazione, di almeno sette membri, compreso il presidente, ed in seconda convocazione di almeno cinque membri.

Paragrafo IV.

Il presidente generale.

Art. 17.

Il presidente generale dirige l'azione dell'ente e lo rappresenta in tutti i rapporti giuridici ed amministrativi con le autorità del Regno e colle persone ed enti nazionali e stranieri.

Egli tra l'altro:

1° promuove di propria iniziativa, o su proposta del commissario generale, le deliberazioni della Commissione centrale e della Giunta permanente;

2° presiede le adunanze e firma col segretario generale i verbali delle loro deliberazioni;

3° firma col commissario generale la corrispondenza diretta alle autorità e quella più importante diretta a privati o ad enti morali o che contenga partecipazione di nomine o revoche a qualsiasi carica od ufficio dipendente dalla istituzione;

4° rappresenta l'ente in giudizio;

5° stipula coi terzi i contratti e le transazioni che interessino l'Amministrazione centrale;

6° firma insieme al commissario e al segretario generale i mandati delle spese dell'Amministrazione centrale per un importo superiore a L. 200.

Art. 18.

Il presidente può delegare temporaneamente, in tutto od in parte, i suoi poteri ad uno dei vice-presidenti o ad altro membro della Giunta permanente.

In caso di sua assenza od impedimento temporanei, ove manchi l'espressa sua delega ai sensi del comma precedente, ne assume le funzioni il vice presidente eletto con maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

Paragrafo V.

Il commissario generale.

Art. 19.

Il commissario generale ha la direzione tecnica e disciplinare dell'istituzione, e fa parte di diritto della Commissione centrale e della Giunta permanente, alle quali interviene con voto deliberativo. Egli è l'organo responsabile, mediante il quale vengono eseguite le deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale, della Commissione centrale e della Giunta permanente.

Egli è il capo gerarchico di tutti gli esploratori inscritti al Corpo nazionale, dei loro ufficiali istruttori e dei loro commissari anche del ramo femminile; provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione, e rappresenta il tramite ordinario delle relazioni fra gli organi centrali e gli organi periferici, relazioni che hanno luogo per mezzo dei commissari e delle commissarie di ogni grado, da lui dipendenti.

Spetta al medesimo, tra l'altro, di:

1° provvedere direttamente, con mandati firmati da lui, all'erogazione delle spese dell'Amministrazione centrale, che non superino le L. 200 o per le quali non occorra alcuno storno da articolo ad articolo del bilancio;

2° promuovere dal presidente generale l'emissione dei mandati relativi alle altre spese dell'Amministrazione centrale, e controfirmare col segretario generale i mandati stessi;

3° emettere e firmare gli ordini d'incasso delle entrate della sede centrale;

4° firmare, insieme col presidente generale, la corrispondenza diretta alle autorità, e le lettere e brevetti di nomina e di revoca, relativi a tutte le cariche ed uffici dipendenti dalla istituzione;

5° sopraintendere al personale stipendiato e salariato addetto agli uffici centrali, esercitando su di esso, d'intesa col presidente, il potere disciplinare;

6° firmare la corrispondenza non riservata al presidente;

7° dar parere sulle nomine di competenza della Commissione centrale e della Giunta permanente;

8° eseguire le ispezioni ed inchieste sul funzionamento degli organi locali, di cui constati la necessità e l'opportunità, riferendone il risultato alla Giunta permanente, con la proposta dei provvedimenti del caso;

9° preparare gli schemi dei contratti che interessino l'Amministrazione centrale.

Art. 20.

Al commissario generale spetta la direzione di tutte le pubblicazioni ufficiali dell'istituzione, fisse e periodiche.

Gli è riconosciuta, per tale lavoro, una compartecipazione – da fissarsi dalla Giunta permanente – sul provento netto delle pubblicazioni ufficiali di cui egli ha incarico ed alla cui redazione attenda personalmente.

Al commissario generale viene corrisposta una indennità giornaliera, da fissarsi anno per anno dalla Giunta permanente, all'atto della nomina o della riconferma del medesimo.

Gli sono pure rimborsate, oltre le spese di viaggio, quelle di soggiorno necessarie alla esecuzione di ispezioni ed inchieste, mediante la corresponsione di una diaria fissa da stabilirsi dalla Giunta permanente, all'atto della nomina o della riconferma.

Art. 21.

In caso di assenza o di impedimento prolungati del commissario generale, il presidente provvede, d'accordo con questo, alla continuità dei servizi, delegandovi persona di comune fiducia.

Paragrafo VI.

Il segretario generale.

Art. 22.

Il segretario generale:

a) redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale, della Commissione centrale e della Giunta permanente, e li controfirma, dopo la loro approvazione, insieme col presidente generale, o chi ne fa le veci;

b) firma, insieme col presidente e col commissario generale, i mandati delle spese superiori a L. 200;

c) prepara, insieme col commissario generale e col tesoriere centrale, i bilanci ed i conti consuntivi annuali dell'Amministrazione centrale.

Paragrafo VII.

Il tesoriere centrale.

Art. 23.

Il tesoriere centrale provvede alla riscossione di tutte le entrate destinate al funzionamento dell'Amministrazione centrale e previste nel bilancio di questa.

Spetta altresì al medesimo di eseguire il pagamento dei mandati emessi dall'Amministrazione centrale.

Di ogni operazione d'incasso o di uscita egli deve far risultare la registrazione da apposito giornale di cassa, ed è suo obbligo di conservare diligentemente i documenti contabili relativi.

Il tesoriere centrale prepara inoltre, insieme col commissario generale e col segretario generale, i bilanci ed i conti consuntivi annuali per l'approvazione della Commissione centrale.

CAPITOLO II.

Organi locali

Paragrafo VIII.

Comitati regionali e coloniali.

Art. 24.

Il Comitato regionale è la rappresentanza degli interessi comuni

a tutte le organizzazioni locali regolarmente costituite nel territorio della regione.

Art. 25.

Esso è costituito dai delegati di tutti i Comitati provinciali della regione, in numero di tre delegati per ogni Provincia, oltre al commissario regionale. Dei tre delegati due sono membri di diritto, e cioè il presidente del Comitato provinciale ed il rispettivo commissario provinciale; il terzo delegato viene ogni anno eletto, per ciascuna Provincia, nell'assemblea del Comitato provinciale, scegliendolo di preferenza fra i rappresentanti delle sottosezioni.

Ha facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato regionale il commissario superiore od altro rappresentante della sede centrale.

Il Comitato regionale designa nel suo seno una terna di nomi fra i quali la sede centrale nomina il presidente; ed elegge fra i suoi membri uno o più vice-presidenti, un segretario ed un cassiere.

All'atto della loro elezione, il presidente ed i vice-presidenti del Comitato regionale devono rinunciare - per tutto il tempo in cui restano in carica - alla eventuale presidenza dei rispettivi Comitati provinciali.

Fa parte di diritto dell'ufficio di presidenza il commissario regionale.

Art. 26.

Il Comitato regionale, fra gli altri suoi compiti:

a) esamina i programmi di lavoro, e di propaganda proposti dai rappresentanti dei Comitati provinciali;

b) discute - su relazione del commissario regionale o di uno dei commissari provinciali a ciò espressamente delegato - l'andamento disciplinare e tecnico delle sezioni e sottosezioni regolarmente costituite nella regione, segnalando al commissario generale i trasgressori delle norme statutarie e regolamentari, e delle altre disposizioni della sede centrale, per le eventuali decisioni in merito da parte di questa;

c) provvede alla propaganda per la diffusione dello scoutismo nella regione, promuovendo, nel modo e forma indicati dalla sede centrale, la costituzione di nuove sezioni e sottosezioni;

d) delibera, su relazione del commissario regionale, sulla opportunità, sulla data e sui programmi dei convegni regionali; approva i programmi di convegni provinciali, quando vengano sottoposti al suo esame;

e) prende visione delle proposte, di qualunque natura, che venissero presentate dai delegati delle sezioni e sottosezioni, portando all'esame del Consiglio direttivo nazionale, per il tramite della Giunta permanente, quelle proposte che rivestissero un carattere nazionale o che riguardassero eventuali modificazioni allo statuto ed al regolamento generale;

f) determina i contributi dei Comitati provinciali;

g) provvede a tutte le spese richieste dal funzionamento del Comitato;

h) approva i bilanci ed i conti consuntivi preparati dal proprio ufficio di presidenza;

i) delibera, in seguito a proposta del commissario regionale, quant'altro possa essere necessario al suo funzionamento.

Art. 27.

I mezzi finanziari coi quali il Comitato regionale provvede ai suoi fini consistono:

a) nei contributi annuali da parte dei Comitati provinciali organizzati nella regione;

b) nei proventi delle eventuali sottoscrizioni pubbliche;

c) negli eventuali sussidi degli enti pubblici locali;

d) nel reddito delle donazioni e lasciti disposti da privati a suo favore.

Art. 28.

I contratti stipulati dal Comitato regionale vincolano il solo Comitato, quando non siano ratificati dalla Giunta permanente.

Tutte le spese del Comitato vengono fatte dal cassiere, con mandati emessi e firmati dal presidente e dal commissario regionale.

Art. 29.

Il Comitato regionale si aduna almeno due volte all'anno, dietro convocazione del suo presidente o del commissario regionale, nel capoluogo della regione od in altra località designata volta per volta dal Comitato stesso.

L'ordine del giorno, coll'indicazione dettagliata delle materie da discutersi, sarà comunicato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, alla sede centrale.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando almeno due terzi delle Provincie vi siano rappresentate; in seconda convocazione (che può essere tenuta nello stesso giorno) l'assemblea è valida quando siano presenti i delegati di almeno la metà più una delle Provincie appartenenti alla regione.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai delegati almeno otto giorni prima.

Ogni Provincia dispone di un solo voto, qualunque sia il numero dei suoi delegati presenti.

In caso che neppure in seconda convocazione si raggiunga il numero prescritto, le deliberazioni sugli oggetti di cui all'articolo precedente possono aver luogo anche per *referendum*.

In casi eccezionali, e col consenso della sede centrale, il presidente ed il commissario regionale hanno facoltà d'indire senz'altro il *referendum* senza convocare prima l'assemblea del Comitato regionale.

La formula del *referendum* è proposta d'accordo fra il presidente del Comitato regionale ed il commissario regionale; in caso di disaccordo la formula definitiva sarà determinata dalla sede centrale.

Art. 30.

Il commissario regionale è l'esecutore responsabile delle deliberazioni del Comitato regionale in quanto riguarda le materie contemplate nel comma seguente.

Il verbale delle adunanze, debitamente firmato dal presidente o dal commissario regionale, sarà trasmesso, per l'approvazione, alla sede centrale nel termine di trenta giorni, quando si riferisca alle materie di cui all'art. 14, n. 7, del presente statuto.

Il commissario regionale è il tramite ordinario delle relazioni di ufficio fra il Comitato regionale e la sede centrale, nonchè tra i commissari provinciali ed il commissario generale.

Tuttavia quando ve ne sia giustificato motivo la presidenza del Comitato regionale ed i commissari provinciali possono mettersi in diretto rapporto col commissario generale.

Art. 31.

I Comitati coloniali sono costituiti dai delegati di tutte le sezioni regolarmente organizzate, sia nei possedimenti italiani, sia nelle colonie italiane all'estero; ed hanno giurisdizione sopra tutti i riparti di esploratori italiani esistenti entro i confini dello Stato estero o del possedimento italiano, ove essi hanno sede.

Le norme del loro funzionamento sono identiche a quelle per i Comitati regionali; ed i commissari coloniali hanno funzioni e poteri analoghi a quelli dei commissari regionali.

Art. 32.

I Comitati regionali e coloniali che - dopo essere stati formalmente invitati dalla sede centrale - persistano a non uniformarsi alle norme del presente statuto e del regolamento generale od alle disposizioni emanate dalla Giunta permanente, ovvero pregiudichino gli interessi delle rispettive organizzazioni, possono essere sciolti - su proposta del commissario generale - con deliberazione motivata della Giunta permanente.

L'amministrazione dei Comitati regionali coloniali disciolti è assunta temporaneamente - per espressa delega della sede centrale -

dal rispettivo commissario regionale o coloniale che ne farà, a sua volta, la consegna al nuovo Comitato regionale o coloniale regolarmente costituito.

Art. 33.

Analoghe organizzazioni regionali e coloniali sono stabilite per il ramo femminile.

Paragrafo IX.

Comitati provinciali.

Art. 34.

Il Comitato provinciale è la rappresentanza degli interessi comuni alla sezione locale risiedente nel capoluogo ed a tutte le sottosezioni regolarmente costituite nel territorio della Provincia.

Art. 35.

Esso è costituito da tre delegati della sezione capoluogo e da tre delegati per ognuna di tutte le sottosezioni regolarmente riconosciute nel territorio della Provincia, oltre al commissario provinciale.

Sono delegati di diritto il presidente del Comitato patrocinatore della sezione o sottosezione ed il commissario o sottocommissario locale.

Il terzo delegato viene scelto fra i membri del rispettivo Comitato patrocinatore.

In caso di impedimento, il presidente ha facoltà di farsi rappresentare da uno dei vice-presidenti o da altro membro del suo Comitato patrocinatore.

Ha facoltà di intervenire alle adunanze il commissario regionale od altro rappresentante della sede centrale.

Il Comitato provinciale designa nel suo seno una terna di nomi fra i quali la sede centrale nomina il presidente; ed allega fra i suoi membri uno o più vice-presidenti, un segretario ed un cassiere.

All'atto della loro elezione, il presidente ed i vice-presidenti del Comitato provinciale devono rinunciare - per tutto il tempo in cui restano in carica - a far parte dell'ufficio di presidenza del Comitato patrocinatore della rispettiva sezione o sottosezione.

Fa parte di diritto dell'ufficio di presidenza il commissario provinciale.

Art. 36.

Spetta al Comitato provinciale:

a) di coordinare l'attività della sezione capoluogo e delle varie sottosezioni della Provincia, secondo le direttive emanate dalla sede centrale o direttamente o mediante le sue pubblicazioni ufficiali, o secondo le disposizioni complementari, di natura locale, deliberate dal rispettivo Comitato regionale debitamente approvate dalla sede centrale;

b) di sorvegliare, ed eventualmente correggere, l'andamento disciplinare e tecnico delle organizzazioni dipendenti, deferendo al commissario regionale od al Comitato regionale la decisione di casi controversi, contro alla quale decisione è ammesso il ricorso alla sede centrale;

c) di promuovere la costituzione di altre sottosezioni nel territorio della Provincia, avendo cura, prima di convocare l'assemblea costituente, di chiedere per i promotori locali una formale lettera d'incarico della sede centrale;

d) di approvare i programmi formulati dal commissario provinciale, col consenso del commissario regionale, relativamente a convegni provinciali con esercitazioni e gare collettive, campi, escursioni e visite reciproche delle squadre di esploratori organizzate nell'ambito della Provincia;

e) di trasmettere al Comitato regionale le proposte ed i desiderati delle sezioni e sottosezioni, concernenti le direttive della istituzione, perchè quello, a sua volta, li trasmetta con le proprie osservazioni alla sede centrale, per l'esame della Commissione centrale o del Consiglio direttivo nazionale;

f) di eleggere il terzo delegato a rappresentare il Comitato provinciale nel Comitato regionale;

g) di determinare i contributi delle sezioni e sottosezioni;

h) di provvedere a tutte le spese richieste dal funzionamento del Comitato;

i) di approvare i bilanci ed i conti consuntivi preparati dal proprio ufficio di presidenza;

l) di deliberare, in seguito a proposta del commissario provinciale, quant'altro possa essere necessario al suo funzionamento.

Art. 37.

I mezzi finanziari con i quali il Comitato provinciale provvede ai suoi fini consistono:

a) nei contributi annuali da parte delle sezioni e sottosezioni organizzate nella Provincia;

b) nei proventi delle eventuali sottoscrizioni pubbliche;

c) negli eventuali sussidi degli enti pubblici locali;

d) nel reddito delle donazioni e lasciti, disposti da privati a suo favore.

Art. 38.

I contratti stipulati dal Comitato provinciale vincolano il solo Comitato, quando non siano ratificati dalla Giunta permanente.

Tutte le spese del Comitato vengono fatte dal cassiere, con mandati emessi e firmati dal presidente o dal commissario provinciale.

Art. 39.

Il Comitato provinciale si aduna almeno due volte all'anno, convocato dal proprio presidente o dal commissario provinciale, nel capoluogo della Provincia od in altra località a seconda che gli adunati avranno deciso nella riunione precedente.

L'ordine del giorno, coll'indicazione dettagliata delle materie da discutersi, sarà comunicato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, alla sede centrale.

L'adunanza è valida, in prima convocazione, quando almeno due terzi delle sottosezioni dipendenti vi siano rappresentate, in seconda convocazione l'adunanza è valida quando siano presenti i delegati di almeno la metà più una delle sottosezioni dipendenti.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai delegati almeno sei giorni prima.

Ogni sottosezione, al pari della sezione capoluogo, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero dei suoi delegati presenti.

Sono valide le deliberazioni che hanno riportato la maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni relative alle materie indicate nell'art. 14, n. 7, non possono avere esecuzione senza l'approvazione della sede centrale alla quale saranno trasmesse, per il tramite del commissario regionale, nel termine di trenta giorni.

Art. 40.

Il commissario provinciale è l'esecutore responsabile di tutte le deliberazioni del Comitato provinciale, riguardanti l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il commissario provinciale è pure il tramite ordinario delle relazioni d'ufficio fra la sede centrale ed il Comitato provinciale, nonchè fra il commissario regionale ed i commissari e sottocommissari funzionanti nella sua Provincia. Tuttavia, quando ve ne sia giustificato motivo, i commissari e sottocommissari locali possono mettersi in diretto rapporto sia col commissario regionale sia col commissario generale.

Art. 41.

I Comitati provinciali che - dopo essere stati formalmente invitati dalla sede centrale - persistano a non uniformarsi alle norme del presente statuto e del regolamento generale od alle disposizioni emanate dalla Giunta permanente, ovvero pregiudichino gli interessi delle rispettive organizzazioni, possono essere sciolti - su pro-

posta del commissario generale – con deliberazione motivata della Giunta permanente.

L'amministrazione dei Comitati provinciali disciolti è assunta temporaneamente - per espressa delega della sede centrale - dal rispettivo commissario provinciale che ne farà, a sua volta, la consegna al nuovo Comitato provinciale regolarmente costituito.

Art. 42.

Analoga organizzazione provinciale è stabilita per il ramo femminile.

Paragrafo X.

L'assemblea dei soci.

Art. 43.

I soci sono di quattro categorie:

a) temporanei;
b) perpetui;
c) benemeriti;
d) di diritto.

Condizioni, per essere soci, sono la presentazione per parte di due soci già inscritti ed il pagamento delle quote stabilite per le diverse categorie.

Sono soci temporanei quelli che versano alla cassa della sezione o sottosezione una quota annua determinata dall'assemblea; sono soci perpetui quelli che versano una volta tanto una somma non inferiore a L. 100; e sono soci benemeriti quelle persone che hanno portato alla sezione o sottosezione vantaggi ed aiuti eccezionali.

Sono soci di diritto le locali autorità politiche, amministrative, scolastiche e militari *pro tempore*, e non sono tenute al pagamento di nessuna quota.

Non possono essere soci i giovani esploratori, gli aspiranti ufficiali istruttori e gli ufficiali istruttori in funzione.

Art. 44.

I soci intervenuti alla prima riunione indetta dai promotori per costituire la locale sezione o sottosezione, formano, insieme coi rappresentanti delle autorità locali, l'assemblea costituente.

Chiamansi sezioni le organizzazioni aventi sede nei capoluoghi delle 69 provincie del Regno e nei maggiori centri coloniali; sottosezioni le altre.

Il verbale dell'assemblea costituente è trasmesso, nel termine di trenta giorni - per il tramite del commissario regionale o coloniale - alla Giunta permanente, la quale - riconosciuta la regolarità dell'adunanza e delle deliberazioni ivi prese - dichiara la legale costituzione della sezione o sottosezione.

L'assemblea costituente elegge provvisoriamente fra gli intervenuti un presidente, un segretario e due scrutatori, ed ha per suo compito:

1° di proclamare costituita la sezione o sottosezione locale, sulla base del presente statuto, dei regolamenti e delle altre norme che legittimamente ne derivano;

2° di nominare il Comitato patrocinatore, composto per due terzi di membri di diritto e per un terzo di membri elettivi, nonchè due revisori del conto;

3° di designare, quando ne sia richiesto dal commissario generale, la persona più adatta per la carica di commissario o sottocommissario locale.

Art. 45.

Soddisfatto il suo compito di costituente, ed ottenuto il riconoscimento ufficiale della sezione o sottosezione, l'assemblea dei soci si raduna ordinariamente almeno una volta all'anno, fra il 1° gennaio ed il 31 marzo, convocata dal presidente del Comitato patrocinatore d'accordo col commissario o sottocommissario locale.

Qualora non vi provvedesse l'ufficio di presidenza del Comitato patrocinatore in carica, l'annuale assemblea dei soci verrà convocata per cura del locale commissario o sottocommissario.

L'assemblea dei soci è ordinariamente convocata:

1° per udire la relazione morale e tecnica del Comitato patrocinatore e del commissario locale;

2° per l'approvazione del bilancio o del consuntivo della sezione o sottosezione;

3° per la rinnovazione annuale dei membri elettivi del Comitato patrocinatore, che sono sempre rieleggibili.

L'ordine del giorno, colla indicazione dettagliata delle materie da discutersi, sarà comunicato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, alla sede centrale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei soci al corrente colle quote, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Ha diritto di intervenire alle assemblee dei soci un rappresentante della sede centrale.

Le votazioni hanno luogo a maggioranza assoluta dei presenti; quelle per l'elezione dei membri elettivi del Comitato patrocinatore, a maggioranza relativa e per schede segrete.

Una copia del processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea e controfirmato dal commissario o sottocommissario locale, sarà trasmessa, nel termine di trenta giorni, per via gerarchica, alla sede centrale. È necessaria l'approvazione della sede centrale, quando si tratta di deliberazioni relative alla nomina dei membri del Comitato patrocinatore, o delle materie contemplate all'art. 14, n. 7.

Art. 46.

In modo analogo si svolgerà l'assemblea delle socie, per il ramo femminile, salvo quanto riguarda la nomina della Commissione direttiva locale, i cui membri sono tutti elettivi.

L'assemblea delle socie, in funzione di costituente, viene convocata da un Comitato promotore composto di signore che ne abbiano avuto l'autorizzazione dalla sede centrale, indipendentemente dal locale Comitato patrocinatore maschile, se esso già esiste.

Paragrafo XI.

Comitati patrocinatori locali delle sezioni e sottosezioni.

Art. 47.

Il Comitato patrocinatore locale è la rappresentanza della sezione o della sottosezione di fronte alla cittadinanza, di fronte alle autorità locali e di fronte ai terzi nelle trattazioni portanti impegni di spese.

Art. 48.

Esso è costituito da membri di diritto e da membri elettivi, nella proporzione di due terzi dei primi e di un terzo dei secondi.

Membri di diritto possono essere:

1° il locale rappresentante del Governo (prefetto, sottoprefetto, ecc.);

2° il locale rappresentante dell'autorità scolastica (provveditore agli studi, R. ispettore scolastico, ecc.);

3° il locale rappresentante dell'autorità militare (comandante del presidio, del dipartimento marittimo, ecc.);

4° i senatori ed i deputati locali;

5° il sindaco del Comune;

6° il presidente della Deputazione provinciale od il consigliere provinciale della circoscrizione;

7° il presidente del patronato scolastico;

8° i capi d'Istituti classici e tecnici locali;

9° il delegato degli insegnanti locali;

10° il direttore didattico del Comune;

11° il presidente della locale Società del tiro a segno;

12° il presidente del Comitato locale della Croce Rossa

13° il medico provinciale o l'ufficiale sanitario locale;
14° il delegato delle Associazioni ginnastiche e sportive locali;
15° il delegato degli enti umanitari locali;
16° il rappresentante locale della Lega navale;
17° il rappresentante locale della Società « Dante Alighieri »;
18° il delegato della stampa locale;
19° il presidente del Comitato di organizzazione civile.

Le autorità sopra elencate possono anche farsi rappresentare da un proprio delegato.

Formata la lista dei membri di diritto, se ne deduce il numero dei membri elettivi corrispondenti.

I membri elettivi vengono scelti fra i soci temporanei o perpetui, regolarmente inscritti. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Non sono eleggibili gli ufficiali istruttori con funzione di comando.

Qualora uno o più membri del Comitato patrocinatore venissero a mancare, per qualsiasi causa, il Comitato patrocinatore plenario pensa a sostituirli, per l'anno in corso; non mai, però, in numero maggiore di un quinto del numero totale.

Il Comitato patrocinatore deve essere rinnovato ogni anno dall'assemblea dei soci, nei modi e forme previsti nell'art. 45.

Art. 49.

I membri di diritto coi membri elettivi del Comitato patrocinatore, riuniti in adunanza plenaria, procedono alla nomina del proprio ufficio di presidenza, composto di un presidente, di due o più vice-presidenti, di un segretario e di un cassiere.

Tutti i membri elettivi e di diritto sono elettori ed eleggibili all'ufficio di presidenza. La votazione viene fatta per schede segrete, e sono eletti i candidati che hanno riportato la maggioranza relativa dei votanti.

Il verbale della votazione, firmato dal presidente, dal segretario e dal commissario o sottocommissario locale, sarà inviato per via gerarchica alla sede centrale, per la debita approvazione.

Art. 50.

È compito del Comitato patrocinatore:

a) favorire, col prestigio personale e coll'autorità delle cariche pubbliche rivestite dai suoi membri, l'incremento della sezione o sottosezione, ed assicurarle la simpatia della cittadinanza;

b) procurare alla sezione stessa gli indispensabili mezzi finanziari per l'attuazione dei fini ai quali è stata costituita, e curarne la gestione;

c) assicurare la propria responsabilità civile, sia di fronte ad eventuali infortuni dei ragazzi, sia di fronte ad eventuali danni arrecati a terzi dagli esploratori, presso l'ente assicuratore indicato dalla sede centrale;

d) provvedersi presso la sede centrale di tutte le pubblicazioni tecniche, di tutti i distintivi, di tutti gli stampati obbligatori d'ufficio, escludendo assolutamente quelli non autorizzati dalla sede centrale;

e) provvedere a che tutti i ragazzi inscritti alla sezione indossino l'uniforme prescritta e siano abbonati alla rivista nazionale dell'Istituzione;

f) seguire senza ritardo tutte le norme direttive della sede centrale, inserte nelle pubblicazioni ufficiali;

g) farsi promotore di nuove sottosezioni nelle località vicine;

h) nominare il terzo membro incaricato di rappresentare la sezione o sottosezione in seno al Comitato provinciale;

i) su proposta del commissario o sottocommissario locale, nominare il collegio degli insegnanti per le specialità, e designare alla sede centrale gli ufficiali istruttori con funzione di comando;

l) prendere in esame le proposte di premi e ricompense, le proposte d'indole tecnica e disciplinare, ed i programmi di esercitazioni, servizi, cerimonie, gare e campi, che gli sono sottoposti dal commissario o sottocommissario;

m) delegare, volta per volta, un proprio membro a far parte dei Consigli di disciplina e delle Commissioni esaminatrici tanto degli ufficiali quanto degli esploratori;

n) promuovere ogni anno la rinnovazione dei propri membri elettivi;

o) provvedere a tutte le spese richieste dal funzionamento della sezione e, su proposta del commissario o sottocommissario locale, all'acquisto di arnesi e di utensili da esploratore per uso collettivo, e inoltre - se i fondi sono sufficienti - premiare i ragazzi più meritevoli, aiutandoli nell'acquisto dell'uniforme e dell'equipaggiamento personale.

Tutte le spese della sezione o sottosezione vengono fatte dal cassiere con mandati emessi e firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 51.

I mezzi finanziari coi quali il Comitato patrocinatore di una sezione o sottosezione provvede ai suoi fini, consistono:

a) nei contributi dei soci temporanei e perpetui;

b) nelle quote annue d'inscrizione dei giovani esploratori;

c) nei proventi delle eventuali sottoscrizioni pubbliche;

d) negli eventuali sussidi degli enti pubblici locali;

e) nei redditi delle donazioni e lasciti, disposti da privati a suo favore.

Art. 52.

I contratti stipulati dal Comitato patrocinatore di una sezione o sottosezione locale vincolano soltanto il Comitato, quando non siano ratificati dalla Giunta permanente.

Art. 53.

Il Comitato patrocinatore si raduna ordinariamente, per convocazione del presidente controfirmata dal commissario o sottocommissario, almeno una volta ogni tre mesi, e straordinariamente ogni qualvolta ne facciano richiesta il commissario o sottocommissario od almeno un terzo dei suoi membri, con domanda sottoscritta.

L'ordine del giorno, coll'indicazione dettagliata delle materie da discutersi, sarà comunicato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, alla sede centrale.

Le deliberazioni del Comitato sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei suoi membri di diritto ed elettivi; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato ad ogni membro almeno quattro giorni prima dell'adunanza.

Ha facoltà di intervenire alle adunanze il commissario provinciale od altro rappresentante della sede centrale.

Art. 54.

Nell'intervallo fra una adunanza e l'altra del Comitato patrocinatore, l'ordinaria amministrazione è affidata all'ufficio di presidenza.

Questo si raduna ordinariamente una volta alla settimana, con preavviso di un giorno; in caso di urgenza, può radunarsi e deliberare senza preavviso.

Dell'ufficio di presidenza fa parte di diritto il commissario o sottocommissario locale.

A coadiuvare ed assistere l'ufficio di presidenza, può il Comitato patrocinatore delegare una Commissione permanente di due o più membri celti nel suo seno, oppure delle speciali Commissioni temporanee di persone competenti nelle singoli questioni che vengono trattate.

Art. 55.

Nelle grandi città, quando la massa degli esploratori inscritti e frequentanti ha assunto tali proporzioni da non potersi più utilmente educare ed istruire insieme, la organizzazione locale viene suddivisa in suborganizzazioni rionali, col solo criterio territoriale.

La sezione rimane unica, con un unico Comitato patrocinatore, con un unico commissario responsabile; per ogni rione il Comitato patrocinatore è rappresentato da uno o più dei suoi membri espressamente delegati, ed il commissario è rappresentato e coadiuvato da un vice commissario di sua fiducia e da lui proposto alla sede centrale.

Le quote d'iscrizione dei ragazzi frequentanti ciascuno dei rioni sono raccolte nell'unica cassa della sezione, alla quale sola ogni rione deve ricorrere per le spese che lo riguardano.

Per le specialissime condizioni in cui essa viene a trovarsi nella capitale del Regno, la sezione di Roma, colle sottosezioni rionali che le appartengono, viene messa alla diretta dipendenza della sede centrale.

Le funzioni del Comitato patrocinatore locale sono assunte ed esercitate dalla Giunta permanente; e le funzioni del commissario locale sono affidate al commissario generale, che le esercita con lo aiuto di due o più vice-commissari rionali.

Art. 56.

I Comitati patrocinatori locali delle sezioni e sottosezioni che - dopo essere stati formalmente invitati dalla sede centrale - persistano a non uniformarsi alle norme del presente statuto e del regolamento generale od alle disposizioni emanate dalla Giunta permanente, ovvero pregiudichino gl'interessi delle rispettive organizzazioni, possono essere sciolti - su proposta del commissario generale - con deliberazione motivata dalla Giunta permanente.

L'amministrazione dei Comitati patrocinatori disciolti è assunta temporaneamente - per espressa delega della sede centrale - dal rispettivo commissario o sottocommissario locale che ne farà, a sua volta, la consegna al nuovo Comitato patrocinatore regolarmente costituito.

Art. 57.

Analoghi sono i doveri, i poteri e le funzioni delle Commissioni direttive locali delle sezioni e sottosezioni femminili, la cui azione si svolge indipendentemente dai Comitati patrocinatori maschili.

CAPITOLO III.

Direzione tecnica e disciplinare

Paragrafo XII.

I commissari.

Art. 58.

I commissari e le commissarie di ogni classe - ai quali esclusivamente è riservata la direzione tecnica e disciplinare, nella circoscrizione di loro competenza - sono funzionari della sede centrale, e da questa sola essi dipendono.

I commissari e rispettivamente le commissarie formano una gerarchia, soggetta alle comuni norme di disciplina e di subordinazione, nell'ordine seguente:

a) commissario generale (capo esploratore o *chief scout*);
b) commissari superiori (capi legione);
c) commissari regionali e coloniali (capi divisione);
d) commissari provinciali (capi colonna di 2° grado);
e) commissari locali delle sezioni (capi colonna di 1° grado);
f) sottocommissari locali delle sottosezioni (capi riparto).

Prima di prendere possesso del loro ufficio, tutti i commissari devono prestare nelle mani del commissario generale, o di persona espressamente da lui delegata, il giuramento di rito, secondo la formula espressa nell'allegato *A*.

Nel primo periodo della loro funzione, che ha titolo di esperimento, i commissari di ogni classe portano i distintivi del grado immediatamente inferiore.

I vice-commissari superiori, regionali, coloniali, provinciali e locali, ed i vice-sottocommissari, sono gerarchicamente almeno di un grado inferiori ai titolari, dei quali essi sono temporanei o stabili coadiutori o supplenti, e dai quali essi dipendono; ed hanno funzioni, doveri e competenze analoghe.

Tutti i commissari, i vice-commissari, sottocommissari e vice-sottocommissari vengono nominati dalla Giunta permanente, su proposta del commissario generale, per la durata dell'anno in corso.

Il brevetto di nomina di tutti i funzionari predetti - che porta anche l'indicazione del grado gerarchico di loro competenza - può essere revocato in qualunque momento, per deliberazione della Giunta permanente, su proposta del commissario generale quando essi, dopo essere stati formalmente invitati dalla sede centrale, persistono a non uniformarsi alle norme del presente statuto e del regolamento generale, od alle disposizioni emanate dalla Giunta permanente e dal commissario generale, ovvero pregiudichino gli interessi delle rispettive organizzazioni.

Quelli di essi che - allo scadere dell'anno civile - non avranno ricevuto dalla sede centrale il nuovo brevetto di riconferma, s'intendono decaduti dalla loro carica e sono tenuti - al pari di quelli che sono revocati - a fare la consegna dell'ufficio ai loro legittimi successori.

Tutti sono tenuti a portare - quando sono in esercizio - un'uniforme e dei distintivi che ne caratterizzano la funzione ed il grado gerarchico, secondo il tipo prescritto nel regolamento.

A quei commissari che si siano resi particolarmente benemeriti nell'organizzazione e nella direzione del proprio ufficio, può essere concessa dalla Giunta permanente, su proposta del commissario generale, la medaglia al merito.

Art. 59.

Tutte le disposizioni riguardanti i commissari, sottocommissari, vice-commissari e vice-sottocommissari, s'intendono estese, per analogia, anche alle funzionarie della medesima categoria del ramo femminile.

Paragrafo XIII.

Commissari superiori.

Art. 60.

I commissari superiori sono i funzionari esecutivi di grado più elevato, alla diretta dipendenza del commissario generale.

Essi sono in numero di tre: uno per l'Italia settentrionale, con giurisdizione sulle regioni di Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto; uno per l'Italia centrale, con giurisdizione sulle regioni di Emilia, Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna; uno per l'Italia meridionale, con giurisdizione sulle regioni di Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Puglie e Sicilia.

Il loro compito è analogo a quello di ispettori centrali, e consiste:

a) nell'eseguire, per incarico del commissario generale, controlli ed inchieste presso i Comitati regionali, i Comitati provinciali e le sezioni e sottosezioni organizzate nel territorio di loro competenza;

b) nel vigilare sull'opera dei commissari regionali, provinciali e locali, per accertare il retto adempimento delle loro funzioni.

I commissari superiori fanno parte, come membri di diritto, della Commissione centrale.

Paragrafo XIV.

Del commissario regionale e coloniale.

Art. 61.

Il commissario regionale è il rappresentante della sede centrale presso il rispettivo Comitato regionale e presso tutte le organizzazioni del Corpo regolarmente costituite e riconosciute nel territorio di ciascuna delle 16 regioni del Regno.

Egli è alla diretta dipendenza del commissario generale, salvo quanto è disposto, per le ispezioni ed i controlli affidati al rispet-

tivo commissario superiore e fa parte, come membro di diritto, della Commissione centrale.

I compiti del commissario regionale sono:

1° attuare, nel territorio di sua giurisdizione, le disposizioni della sede centrale;

2° vigilare sull'andamento disciplinare e tecnico delle sezioni e sottosezioni regolarmente costituite nella regione, avvalendosi, per ogni Provincia, dell'opera dei commissari provinciali da lui dipendenti;

3° promuovere la regolare costituzione dei Comitati provinciali nelle Provincie della sua regione, valendosi dell'opera dei rispettivi commissari provinciali, laddove siano già in funzione;

4° promuovere la regolare costituzione del rispettivo Comitato regionale, ed attuarne le deliberazioni che abbiano avuta la approvazione della sede centrale;

5° far opera di propaganda per la costituzione di nuove sezioni e sottosezioni nel territorio di sua competenza, ed assistere i promotori - personalmente o per mezzo dei commissari provinciali - nella regolare convocazione della assemblea costituente, nella formazione del Comitato patrocinatore e nell'organizzazione del locale Commissariato e dei riparti di esploratori;

6° riferire al commissario generale intorno ai quesiti, ai bisogni, ai desideri, all'attività, alle benemerenze ed alle irregolarità delle sezioni o sottosezioni, di cui abbia conoscenza diretta o per mezzo di rapporti dei commissari provinciali;

7° trasmettere ai commissari ed ai sottocommissari locali delle sezioni e sottosezioni - per il tramite dei commissari provinciali - gli atti ufficiali e le disposizioni della sede centrale, tanto quelle comunicategli direttamente, quanto quelle pubblicate nel Bollettino ufficiale;

8° far da tramite ordinario fra il Comitato regionale e la sede centrale;

9° provvedere, insieme al presidente od in vece sua, alla convocazione del Comitato regionale od alla sua interrogazione per *referendum*;

10° ed infine, provvedere alla istituzione dei corsi di preparazione per gli ufficiali istruttori, secondo le norme contenute nel regolamento.

Art. 62.

Allorquando nascessero divergenze fra il commissario regionale ed il suo Comitato regionale, o fra lui ed una qualunque delle organizzazioni da esse dipendenti, circa l'interpretazione e l'esecuzione delle disposizioni del presente statuto ed i regolamenti o delle norme concernenti il metodo d'istruzione, la disciplina, le esercitazioni, le uniformi, l'equipaggiamento ed i distintivi degli esploratori, o sopra altre questioni tecniche d'indole generale, il commissario regionale ha il dovere di appellarsi alla sede centrale, la cui decisione dovrà essere accettata da ambe le parti senza ulteriore contrasto, sotto pena - secondo i casi - di scioglimento del Comitato o della organizzazione resistente, oppure della revoca del brevetto del commissario regionale.

Art. 63.

Analoghi doveri, facoltà e competenze ha la commissaria regionale nell'organizzazione femminile.

Art. 64.

Identiche a quelle del commissario regionale sono le attribuzioni, le facoltà ed i còmpiti del commissario coloniale di fronte al rispettivo Comitato coloniale ed a tutte le sezioni e sottosezioni organizzate entro i confini dello Stato o del possedimento italiano, in cui egli esercita la sua funzione.

Paragrafo XV.

Del commissario provinciale.

Art. 65.

Il commissario provinciale è il rappresentante della sede centrale presso il rispettivo Comitato provinciale, e presso tutte le organizzazioni del corpo regolarmente costituite e riconosciute nel capoluogo ed in tutto il territorio della Provincia. Egli è ordinariamente alla diretta dipendenza del rispettivo commissario regionale; tuttavia ha facoltà di chiedere, per motivi giustificati, di esercitare la propria funzione in diretto rapporto col commissario generale.

Le sue funzioni consistono:

1° nell'attuare le disposizioni della sede centrale, che gli pervengano direttamente o per il tramite del commissario regionale nonchè quelle inserte nelle pubblicazioni ufficiali;

2° nel vigilare a che la sezione e le sottosezioni costituite nella Provincia esplichino la loro attività secondo le norme regolamentari - quanto ai commissari e sottocommissari locali nel campo tecnico, e quanto ai Comitati patrocinatori nel campo amministrativo - senza invadere la competenza gli uni degli altri;

3° nel promuovere, se ancora non esiste, la regolare costituzione del Comitato provinciale, e nell'attuarne le deliberazioni;

4° nel fare opera di propaganda per la costituzione di nuove sottosezioni nel territorio della Provincia, e nell'assistere i promotori locali nelle pratiche necessarie per ottenere dalla sede centrale il riconoscimento, e nel guidarli nella regolare organizzazione dei riparti di esploratori;

5° nel fare da tramite indiretto - attraverso al commissario regionale - nei rapporti fra la sede centrale e le organizzazioni della Provincia, comunicando a queste ultime le disposizioni della Giunta permanente, di cui curerà la esecuzione, e trasmettendo alla sede centrale i quesiti, le proposte, i desideri sia del Comitato provinciale, sia delle singole sezioni e sottosezioni;

6° nel provvedere, insieme al presidente od in vece sua, alla convocazione del Comitato provinciale, stabilendo l'ordine dei lavori d'accordo col commissario regionale;

7° ed infine, nel provvedere, d'accordo col commissario regionale, alla istituzione, nel capoluogo di Provincia, di un corso speciale di preparazione per gli ufficiali istruttori, quando ne sia constatata la necessità e la opportunità.

Art. 66.

Allorquando nascessero divergenze fra il commissario provinciale ed il suo Comitato provinciale o fra lui ed una qualunque delle organizzazioni da esso dipendenti, sugli oggetti di cui all'art. 62, il commissario provinciale ha il dovere di appellarsi al commissario regionale, ed in ultima istanza alla sede centrale, la cui decisione dovrà essere accettata da ambe le parti senza ulteriore contrasto, sotto pena - secondo i casi - di scioglimento del Comitato o della organizzazione resistente, oppure della revoca del brevetto del commissario provinciale.

Art. 67.

Analoghi doveri, facoltà e competenze ha la commissaria provinciale nell'organizzazione femminile.

Paragrafo XVI.

Del commissario e sottocommissario locali.

Art. 68.

Il commissario ed il sottocommissario locali sono i rappresentanti della sede centrale presso il Comitato patrocinatore della rispettiva sezione o sottosezione.

L'uno e l'altro, in via ordinaria, stanno alla dipendenza diretta del rispettivo commissario provinciale; tuttavia è data ad essi facoltà di chiedere - per motivi giustificati - di esercitare le proprie funzioni in diretto rapporto col commissario regionale o colla sede centrale.

Il commissario ed il sottocommissario locale devono astenersi dall'esercitare personalmente il comando degli esploratori, essi devono invece preparare i programmi dell'istruzione e dell'educazione dei medesimi, ed affidarne l'esecuzione - sotto il loro vigile con-

trollo – agli ufficiali istruttori di propria fiducia che da essi dipendono.

Le funzioni del commissario e del sottocommissario locale sono identiche. Quelle del commissario acquistano ordinariamente più importanza, per il maggior numero di esploratori e di ufficiali che si presumono costituire una sezione nel capoluogo della Provincia, in confronto delle sottosezioni nei piccoli centri.

Il grado gerarchico del commissario e del sottocommissario è in corrispondenza del numero degli esploratori organizzati e frequentanti la sezione o sottosezione.

Art. 69.

È compito del commissario o sottocommissario locale:

1° attuare le disposizioni della sede centrale, che gli pervengano direttamente o per il tramite dei rispettivi commissari provinciale e regionale, nonchè quelle pubblicate nel Bollettino ufficiale;

2° organizzare la sezione o la sottosezione secondo le norme stabilite nel presente statuto e nel regolamento;

3° dirigere, sotto la sua responsabilità, l'ammissione, l'inquadramento, l'istruzione e l'educazione della massa dei giovani inscritti alla sezione o sottosezione, servendosi dell'opera di ufficiali istruttori e di insegnanti di sua fiducia;

4° preparare, d'accordo col rispettivo commissario provinciale, i programmi, gli orari e le modalità di esecuzione delle istruzioni, delle esercitazioni, delle gare, delle escursioni, dei campi e degli esami di categoria e di grado per gli esploratori, avendo cura che dall'orario non siano ostacolate le pratiche religiose a chi desidera individualmente parteciparvi;

5° attribuire i punti di merito e di demerito; fare le proposte per la medaglia al merito, la croce al valore e le altre distinzioni supreme del Corpo;

6° stabilire le punizioni per mancanze leggere, non eccedenti i tre mesi di sospensione, e convocare il Consiglio di disciplina per giudicare le mancanze più gravi;

7° proporre alla sede centrale la nomina degli ufficiali istruttori, e proporre al Comitato patrocinatore la scelta del Collegio degli insegnanti;

8° fare al Comitato patrocinatore le proposte per le spese concernenti la sede ed il funzionamento del Commissariato, e per l'acquisto della prescritta dotazione di arnesi, utensili ed altri oggetti scoutistici per uso collettivo degli esploratori;

9° convocare, insieme al presidente, od in vece sua, le adunanze del Comitato patrocinatore o dell'ufficio di presidenza;

10° intervenire alle adunanze del Comitato patrocinatore e del suo ufficio di presidenza, del quale fa parte di diritto, per dare informazioni sull'andamento tecnico e disciplinare della sezione o sottosezione, per fare le proposte di cui ai comma precedenti, e per sottoporre ad esame i programmi di esercitazione, di cerimonie, di gare e di campi;

11° vigilare a che il rispettivo Comitato patrocinatore esplichi la propria attività secondo le norme statutarie e regolamentari, senza invadere le attribuzioni tecniche e disciplinari riservate al Commissariato;

12° vigilare a che, sia l'assemblea dei soci, sia il Comitato patrocinatore, si astengano da qualunque manifestazione avente carattere di partito politico o di propaganda confessionale, denunciando i trasgressori direttamente, o per via gerarchica, alla sede centrale, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 70.

Allorquando nascessero divergenze fra il commissario od il sottocommissario locale ed il proprio Comitato patrocinatore, come pure fra essi e l'ufficio di presidenza, sugli oggetti di cui all'art. 62, il commissario od il sottocommissario locale ha il dovere di appellarsi in primo luogo al commissario provinciale, in secondo luogo al commissario provinciale regionale, ed in ultima istanza alla sede centrale la cui decisione dovrà essere accettata da ambe le parti senza ulteriore contrasto, sotto pena – secondo i casi – di scioglimento del Comitato patrocinatore o della revoca del brevetto del commissario o sottocommissario locale

Art. 71.

Analoghi doveri, facoltà e competenze hanno la commissaria e sottocommissaria locali nell'organizzazione femminile.

Paragrafo XVII.

Ufficiali istruttori.

Art. 72.

Gli ufficiali istruttori (*scout-master*) vengono scelti fra persone di almeno 21 anni e di non oltre 50 anni di età, di riconosciuta attitudine pratica ad educare i giovani e di moralità indiscutibile, che abbiano fatto uno speciale tirocinio e superato un apposito esperimento. Hanno funzione volontaria e gratuita.

Possono scegliersi fra gli ufficiali dell'esercito, gli insegnanti delle scuole secondarie o primarie, gli studenti universitari, i cultori di sports, ecc., e formano una gerarchia i cui diritti e doveri sono precisati nel regolamento e nel manuale per gli organizzatori e per gli istruttori.

L'ufficiale cui sia affidata – anche con pochi gruppi di ragazzi – la responsabilità del comando di tutte le unità di una sezione o sottosezione, non deve avere mai meno di trenta anni.

I capi drappello possono essere tratti, previo esame, anche dalla massa dei giovani esploratori; fra i capi squadra più provetti che abbiano compiuti i 18 anni di età.

Art. 73.

Per istruire gli ufficiali, viene istituito nel capoluogo di ogni regione uno speciale « Corso teorico-pratico di preparazione » il cui programma dovrà avere la preventiva approvazione della sede centrale.

In via eccezionale, tali corsi di preparazione potranno venire dalla sede centrale autorizzati anche in un capoluogo di Provincia.

Le norme per l'istituzione e l'organizzazione di tali corsi, per i programmi d'insegnamento, e per le Commissioni esaminatrici, sono dettagliate nel regolamento e nel « Manuale per gli organizzatori ».

Art. 74.

Il certificato di promozione rilasciato dalla Commissione esaminatrice di una qualunque regione è valido ad ottenere il brevetto per tutte le sezioni del Regno e delle colonie; ma il passaggio di un ufficiale da una sezione ad un'altra non può avvenire senza il gradimento del commissario della sezione interessata.

L'assegnamento alle sezioni e sottosezioni degli ufficiali istruttori provvisti del certificato di idoneità o del certificato di promozione, viene fatta dalla sede centrale su proposta dei commissari e sottocommissari, controfirmata dai presidenti dei rispettivi Comitati patrocinatori.

Art. 75.

In casi eccezionali, quando si tratti di ufficiali dell'esercito o di educatori e d'istruttori tecnici di capacità riconosciuta, il certificato di promozione può essere rimpiazzato – per la richiesta del brevetto di ufficiale istruttore nel Corpo esploratori – da un certificato di idoneità, rilasciato dal commissario locale e dal presidente del Comitato della sezione, e controfirmato dai commissari provinciale e regionale.

Art. 76.

La qualità ed il grado di ufficiale istruttore vengono conferiti dalla sede centrale dopo un trimestre di lodevole esperimento – su proposta del commissario locale o del presidente del Comitato patrocinatore, controfirmata dai commissari provinciale e regionale – mediante un brevetto valevole per la durata dell'anno in corso.

Nel fare la proposta di grado per i propri ufficiali istruttori, i commissari e sottocommissari locali devono tener conto del numero complessivo di esploratori o novizi, che essi porranno effettivamente alla loro dipendenza.

Sarà proposto per il grado di capo drappello un ufficiale cui sarà affidato il comando effettivo di almeno due squadre; per il grado di capo compagnia un ufficiale cui sarà affidato il comando effettivo di almeno due drappelli; per il grado di capo riparto un ufficiale cui sarà affidato il comando effettivo di almeno due compagnie.

Il brevetto di nomina degli ufficiali istruttori può essere revocato in qualunque momento, per deliberazione della Giunta permanente, tanto su proposta del commissario generale, udite le discolpe dell'ufficiale, quanto su richiesta del commissario o sottocommissario locale, in seguito a regolare deliberazione del Consiglio di disciplina.

Quegli ufficiali istruttori che - allo scadere dell'anno civile - non avranno ricevuto dalla sede centrale il nuovo brevetto di riconferma, s'intendono decaduti dalla loro carica, e sono tenuti a fare la consegna dell'ufficio al rispettivo commissario od ai loro legittimi successori.

Art. 77.

Tutti gli ufficiali istruttori, di qualunque grado, sono alla diretta dipendenza dei rispettivi commissari o sottocommissari locali, da cui ricevono i programmi e le disposizioni per l'adempimento del loro compito.

La gerarchia degli ufficiali istruttori è la seguente:

capo drappello di primo grado;
capo drappello di secondo grado;
capo compagnia;
capo riparto.

Prima di essere immessi nel comando delle loro unità, gli ufficiali istruttori di qualunque grado devono prestare, nelle mani del commissario o sottocommissario locale, il giuramento di rito, secondo la formula riportata nell'allegato A.

Art. 78.

Tutti gli ufficiali istruttori che siano in regolare possesso del loro brevetto sono tenuti a portare, in servizio, un'uniforme e dei distintivi che ne caratterizzano le funzioni ed il grado gerarchico, attenendosi strettamente al modello prescritto nel regolamento.

Nessun ufficiale può procurarsi da sè stesso e fregiarsi dei distintivi di grado; essi gli vengono rimessi in forma solenne dal locale commissario, in occasione del giuramento, insieme al relativo brevetto di nomina.

La promozione degli ufficiali da un grado all'altro avviene ordinariamente per prova d'esame, a cui sono ammessi dopo un periodo di ininterrotto servizio, lodevolmente prestato nel grado precedente, per almeno un anno.

È in facoltà della sede centrale di abbreviare questo termine o di concedere la promozione senza esami, quando ne venga fatta dai commissari e presidenti delle rispettive sezioni la proposta motivata e documentata, per quegli ufficiali che abbiano dimostrato di possedere singolari attitudini per il grado al quale aspirano.

Un capo drappello di 1° grado può ordinariamente - dopo un anno di lodevole e di ininterrotto servizio effettivo - essere proposto senza esami per il brevetto di capo drappello di 2° grado.

Paragrafo XVIII.

Ricompense e punizioni per gli ufficiali istruttori.

Art. 79.

Le ricompense cui può aspirare un ufficiale sono:

a) l'elogio orale o scritto;
b) la menzione all'ordine del giorno;
c) la promozione per merito eccezionale;
d) la medaglia al merito.

L'elogio può essere impartito dal commissario o sottocommissario locale, dal commissario provinciale, dal commissario regionale, dal commissario generale.

Quando è impartito dal commissario regionale o dal commissario generale, l'elogio può anche essere pubblicato sui periodici ufficiali della istituzione.

La menzione all'ordine del giorno è conferita dalla Giunta permanente su proposta del commissario generale, ed è comunicata a tutte le sezioni e sottosezioni dipendenti mediante pubblicazione negli organi ufficiali della istituzione.

La promozione per merito eccezionale e la medaglia al merito sono proposte alla Giunta permanente con deliberazione motivata del Comitato patrocinatore, promossa dal commissario locale o provinciale o regionale, d'accordo col presidente del Comitato stesso.

Art. 80.

Gli ufficiali istruttori sono passibili delle seguenti punizioni:

a) il richiamo, che è inflitto verbalmente o per iscritto dal commissario o sottocommissario locale;

b) la sospensione dall'intervento a una o più esercitazioni o servizi, inflitta dal commissario provinciale su rapporto del commissario o sottocommissario locale;

c) la sospensione temporanea dalle funzioni;

d) la revoca del brevetto; che sono inflitte dalla Giunta permanente, in seguito a parere del Consiglio di disciplina.

Art. 81.

Il Consiglio di disciplina è composto:

1° del commissario provinciale, presidente;
2° del commissario o sottocommissario locale;
3° di un membro del Comitato patrocinatore locale;
4° di un ufficiale istruttore più elevato in grado di quello sottoposto a Consiglio;
5° di un ufficiale istruttore - non inferiore in grado al giudicando - eletto, volta per volta, dai suoi colleghi.

Non può far parte del Consiglio di disciplina l'autore della denuncia che ne rende necessaria la convocazione. Esso è sostituito da un membro del Comitato patrocinatore locale, designato dal commissario provinciale.

La stessa sostituzione, a carico del quinto membro, ha luogo quando il Consiglio di disciplina sia chiamato a pronunciarsi sullo ufficiale più elevato di grado, della sezione o sottosezione.

La Giunta permanente, esaminati tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare, emette la sua decisione. Il parere del Consiglio di disciplina non può essere modificato dalla Giunta permanente, se non a favore dell'ufficiale giudicato.

I casi in cui sono applicabili le diverse punizioni e le norme relative alla convocazione dei Consigli di disciplina ed alla procedura, sono stabiliti dal regolamento.

Contro la punizione di cui all'art. 80, lettera *a*), è ammesso il ricorso al commissario provinciale; contro quella alla lettera *b*) è ammesso il ricorso al commissario regionale; contro le punizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) è ammesso il ricorso alla Giunta permanente, soltanto per fatti o documenti che non siano stati da essa conosciuti, o per violazione delle norme di procedura.

Art. 82.

Analoghe sono le norme per la scelta, la preparazione, la nomina, la promozione; analoghi sono la gerarchia, la subordinazione, i doveri e le facoltà, le ricompense e le punizioni delle istruttrici nella organizzazione femminile.

TITOLO III.

Ammissione dei giovani esploratori e delle giovinette esploratrici e loro obblighi

Paragrafo XIX.

Ammissioni

Art. 83.

Le condizioni per l'ammissione nel Corpo nazionale dei giovani esploratori e rispettivamente nell'Unione nazionale delle giovinette esploratrici sono le seguenti:

a) età non minore di nove anni e non maggiore di 16;

b) attitudine fisica;

c) buona condotta morale;

d) consenso dei genitori o dei tutori, e impegno da parte loro pel regolare pagamento delle tasse annuali d'iscrizione e delle spese per l'uniforme, per gli accampamenti, per i viaggi, le gite e per l'abbonamento obbligatorio alla Rivista ufficiale dell'istituzione.

Consentendolo i mezzi dell'istituzione, tali spese potranno essere assunte a carico di questa, su proposta delle rispettive sezioni e sottosezioni e con deliberazione della Giunta permanente, a favore dei giovinetti e delle giovinette di disagiata condizione che risultino i più distinti delle classi V e VI elementari.

Gli esploratori e le esploratrici possono rimanere nel corpo fino alla età di diciotto anni.

Art. 84.

La quota annua d'inscrizione è stabilita per tutte le sezioni e sottosezioni nella somma minima ed uniforme di L. 3 annue.

Tale quota non potrà essere aumentata senza l'autorizzazione della sede centrale a termine dell'art. 14 del presente statuto.

L'esploratore e l'esploratrice che non versano regolarmente la loro quota annua d'inscrizione e di abbonamento alla Rivista sono considerati dimissionari.

Sono egualmente considerati dimissionari l'esploratore e l'esploratrice che - senza giustificati motivi - rimangano assenti dalle istruzioni e dalle esercitazioni più di cinque volte consecutive.

Paragrafo XX.

Uniforme, distintivi e pubblicazioni.

Art. 85.

Le uniformi, i distintivi di classe, di categoria, di specialità e di grado, gli oggetti di equipaggiamento da usarsi dagli esploratori e dalle esploratrici sono stabiliti dal regolamento e descritti dettagliatamente in appositi allegati.

Il regolamento stabilisce altresì le norme per l'aggiudicazione della fornitura e la vendita di tali oggetti.

Tutte le sezioni e sottosezioni, tanto maschili che femminili, sono tenute ad adottare, per i loro ufficiali istruttori e pei loro giovinetti e giovinette, esclusivamente i manuali, i periodici e le altre pubblicazioni editi dalla sede centrale.

Art. 86.

I distintivi di specialità, di categoria, di comando e di premio costituiscono una proprietà dell'istituzione e vengono forniti esclusivamente dalla sede centrale.

I commissari e sottocommissari hanno il dovere di segnalare alla sede centrale chiunque incorresse nella trasgressione del presente articolo, per gli opportuni provvedimenti di legge.

Art. 87.

I distintivi per gli esploratori e le esploratrici, per i commissari, per gli ufficiali, per i membri dei Comitati e per i soci, sono internazionali, e fanno riconoscere in tutto il mondo chi li porta come appartenenti alla istituzione.

Paragrafo XXI.

Categorie e gradi degli esploratori.

Art. 88.

I giovinetti e le giovinette inscritte al Corpo nazionale ed alla Unione nazionale sono distinti in due grandi classi, quella dei novizi e delle novizie, e quella degli esploratori e delle esploratrici.

La classe dei novizi comprende i giovinetti e le giovinette dai 9 ai 12 anni, ed è suddistinta in quattro categorie, corrispondenti ai quattro stadi principali della loro preparazione:

aspiranti-novizi;

novizi semplici;

novizi ad una stella;

novizi a due stelle.

La classe degli esploratori e delle esploratrici comprende i giovinetti e le giovinette dai 12 ai 18 anni. Anch'essa è suddivisa in quattro categorie, corrispondenti ai quattro stadi principali della loro preparazione e rispettivamente denominate:

aspiranti;

allievi;

cadetti;

effettivi.

Vi sono inoltre degli stadi ulteriori di perfezionamento, che conferiscono ai giovinetti che li percorrono i titoli di:

esploratori reali;

piccoli cavalieri.

Art. 89.

Il regolamento determina le norme per l'ammissione dei giovinetti nelle singole classi e categorie, per le istruzioni ed i successivi passaggi, pel conseguimento dei titoli di esploratore reale e di piccolo cavaliere, e pel conferimento dei gradi.

Art. 90.

I gradi a cui possono pervenire gli esploratori sono i seguenti:

Sottocapogruppo — (un filetto rosso).

Capogruppo designato — (due filetti rossi).

Capogruppo effettivo — (tre filetti rossi).

Caposquadra designato — (un filetto d'oro).

Caposquadra effettivo — (due filetti d'oro).

Caposquadra scelto — (tre filetti d'oro).

I capi squadra più anziani, allorchè abbiano compiuto il 18° anno di età, possono essere ammessi - previa apposita preparazione - a sostenere l'esame per la promozione a capi drappello, e quindi al rango di ufficiali del Corpo.

Paragrafo XXII.

Ricompense e punizioni per gli esploratori.

Art. 91.

Per diligenza nell'intervento alle istruzioni, per profitto in essa, per servizi ed incarichi lodevolmente eseguiti, possono essere attribuiti agli esploratori ed alle esploratrici punti di merito.

Il modo di assegnarli sarà stabilito dal regolamento.

Art. 92.

Per ogni anno di servizio compiuto con assiduità, a datare dall'ammissione nella categoria allievi, viene assegnata una stelletta d'argento con disco di stoffa verde, da portarsi al di sopra della tasca sinistra del camiciotto.

Art. 93.

A quegli esploratori che siansi distinti per assiduità e profitto, e che su proposta della propria sezione ne siano riconosciuti meritevoli a norma del regolamento, può essere concessa dalla sede centrale la medaglia al merito.

Il numero delle medaglie al merito da porsi ogni anno a disposizione delle sezioni o sottosezioni è determinato dalla sede cen-

trale, in proporzione del numero degli esploratori e dei novizi che parteciparono effettivamente alla vita scoutistica.

Art. 94.

Ai giovani esploratori che si sono maggiormente segnalati durante l'anno, e per i quali non sia disponibile una medaglia al merito, può essere concesso dalla sede centrale un certificato di encomio solenne.

Il numero di tali certificati non può eccedere la proporzione di tre per ogni medaglia al merito disponibile.

Art. 95.

Gli esploratori reali sono fregiati di una corona reale assegnata in nome di S. M. il Re, che si porta al braccio sinistro al di sopra del distintivo di effettivo.

Art. 96.

I piccoli cavalieri portano per decorazione al lato destro del petto la lupa di Roma coi gemelli.

Art. 97.

A coloro che abbiano compiuto speciali atti di valore o di salvataggio, con rischio della propria vita, viene assegnata la croce al valore, che può essere di argento o di bronzo.

Art. 98.

Il giudizio pel conferimento della corona reale, della lupa di Roma e della croce al valore, spetta esclusivamente alla Giunta permanente, su proposta del commissario locale e del presidente della sezione, controfirmata dai commissari provinciale e regionale.

Art. 99.

Le punizioni disciplinari per gli esploratori e le esploratrici, sono le seguenti:

a) assegnazione di punti di merito o sottrazione di punti di merito;

b) ammonizione solenne, dinanzi ai compagni del proprio riparto;

c) sospensione dalle esercitazioni e dai servizi per un periodo variabile da una settimana a tre mesi;

d) sospensione dalle esercitazioni e dai servizi per un periodo dai tre mesi ad un anno;

e) perdita dei distintivi di grado;

f) perdita dei distintivi di grado e di categoria;

g) radiazione dai ruoli delle sezioni;

h) espulsione dal corpo.

Art. 100.

Le punizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo precedente comportano una detrazione di punti di merito dalla somma accumulata, nella misura determinata dal regolamento.

Durante la sospensione dalle esercitazioni e dai servizi, il punito non può fare uso dell'uniforme e dei distintivi.

La perdita dei distintivi di grado, e la perdita dei distintivi di grado e di categoria importano quella dell'intera somma dei punti di merito.

Art. 101.

Le punizioni, non superiori a quella della sospensione dalle esercitazioni e dai servizi per tre mesi, sono inflitte dal commissario o sottocommissario locale.

Sull'applicazione delle altre punizioni di cui all'art. 99, che sono inflitte dalla Giunta permanente, dà parere il Consiglio di disciplina; tale parere non può essere modificato se non a favore del giovinetto giudicato.

I casi nei quali si dovranno applicare le diverse punizioni, saranno determinati dal regolamento.

Art. 102.

Il Consiglio di disciplina è composto:

1° del commissario provinciale, presidente;

2° del commissario o sottocommissario locale;

3° di un membro del Comitato patrocinatore locale;

4° dell'ufficiale istruttore più elevato in grado, ed a parità di grado, del più anziano di nomina;

5° da un esploratore eletto, volta per volta, dai componenti la squadra a cui appartiene il giudicando; e non inferiore a lui in grado.

Non può far parte del Consiglio di disciplina l'autore della denuncia che ne rende necessaria la convocazione. Esso è sostituito da un membro del Comitato patrocinatore locale designato dal commissario provinciale.

Quando il giudicando sia capo squadra, l'esploratore che deve far parte del Consiglio di disciplina viene scelto in una squadra diversa, designata dal commissario locale.

Art. 103.

La radiazione da una sezione o sottosezione non priva il punito della facoltà di chiedere, dopo un periodo non minore di un anno, la riammissione nella stessa o in un altra sezione o sottosezione.

La riammissione non fa però riacquistare all'esploratore l'anzianità, i gradi e i distintivi.

L'espulsione dal Corpo nazionale esclude ogni possibilità di riammissione.

È ammesso il ricorso alla Giunta permanente, per il tramite gerarchico, contro le punizioni di cui all'art. 99, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), soltanto per fatti e documenti che non siano stati da essa conosciuti, o per violazione delle norme di procedura.

Disposizioni transitorie.

Costituiranno il primo Consiglio direttivo nazionale le persone elencate nell'allegato *B*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro
RUFFINI.

Allegato A.

Formula del giuramento per i commissari.

Giuro sul mio onore:

di osservare lealmente lo statuto e i regolamenti del Corpo; e di obbedire senza discussione alle disposizioni della sede centrale;

e di uniformare la mia condotta ai precetti del Decalogo, per essere di esempio - anche con mio personale sacrificio - ai giovani esploratori che dovrò educare.

Firma del giurante . . . .
Carica » . . . .
Grado » . . . .

Firma del commissario generale o del suo delegato
. . . .

N. B. — Il giuramento ha luogo nelle mani del commissario generale o di persona da lui espressamente delegata, in presenza del Comitato patrocinatore e degli ufficiali della sezione in cui il commissario ha la sua sede, innanzi alle due bandiere.

Dopo la firma del giuramento vengono consegnati al titolare il brevetto di nomina ed i distintivi del grado.

Quindi viene immesso nel suo ufficio.

Formula del giuramento per gli ufficiali istruttori.

Giuro sul mio onore:

di osservare lealmente lo statuto ed i regolamenti del Corpo, e di obbedire senza discussione alle disposizioni della sede centrale;

essere di esempio - anche con mio personale sacrificio - ai giovani esploratori che dovrò educare.

Firma del giurante . . . .
carica » . . . .
grado » . . . .

Firma del commissario locale
. . . .

N.B. — Il giuramento ha luogo nelle mani del commissario o sottocommissario locale, in presenza del Comitato patrocinatore e degli ufficiali della sezione, innanzi alle due bandiere.

Dopo la firma del giuramento, vengono consegnati al titolare il brevetto di nomina ed i distintivi del grado.

Quindi viene immesso nel suo comando.

Formula del giuramento per gli esploratori.

Giuro sul mio onore:

1° di amare la patria e servirla fedelmente in ogni circostanza, e di osservare le sue leggi;

2° di aiutare i miei simili, senza distinzione, in ogni pericolo o necessità;

3° di obbedire al Decalogo degli esploratori.

Formula del giuramento per i novizi.

Giuro sul mio onore:

1° di amare la patria e servirla fedelmente;

2° di compiere ogni giorno una buona azione.

Decalogo degli esploratori

1. La parola d'onore di un esploratore è sacra. Se un esploratore afferma una cosa « sul suo onore », egli è creduto senz'altro. Se egli promette, « sulla sua parola di Esploratore » di fare una data cosa, nessun sacrificio gli impedirà di farla. Ma la scoperta di una menzogna gli varrà l'espulsione, o l'inesecuzione volontaria di un ordine lo priverà dei distintivi già conquistati.

2. L'esploratore ama la patria ed osserva le sue leggi, egli ha rispetto assoluto per le persone, le proprietà e le opinioni altrui.

3. L'esploratore è sempre pronto a soccorrere chi trovasi in pericolo, e ad essere utile altrui, senza riguardo a nazionalità nè a fede religiosa o politica, anche a prezzo di sacrificio proprio.

4. L'esploratore sente e pratica lo spirito di fratellanza cogli esploratori (*Boy Scouts*) di tutto il mondo, senza distinzione di classe sociale.

5. L'esploratore usa gentilezza e cortesia con tutti, e specialmente coi vecchi, colle donne, coi deboli e coi fanciulli. Se ha reso qualche servizio, non chiede nè accetta ricompense.

6. L'esploratore ama gli animali e le piante, egli protegge gli uni e le altre da crudeltà e vandalismi.

7. L'esploratore obbedisce senza discussione ai genitori, ai maestri, ai graduati ed agli ufficiali del Corpo. Egli sa che la disciplina è una necessità di interesse generale, ed è la condizione prima per l'esistenza di ogni collettività in un popolo civile.

8. L'esploratore eseguisce con serenità e gaiezza ogni compito che gli sia affidato.

9. L'esploratore è sobrio e temperante, amico dell'economia e del risparmio. Egli ha sempre nel suo salvadanaio qualche moneta, sottratta alle ghiottonerie, per le spese utili ed indispensabili.

10. L'esploratore non si lascia sfuggire nè parole nè atti scorretti, che diminuirebbero la sua dignità personale ed il decoro dell'istituzione cui egli appartiene.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro
[illegible]

Allegato B.

Elenco delle persone componenti il primo Consiglio direttivo nazionale.

Membri di diritto:

I presidenti dei Comitati regionali e coloniali del Corpo giovani esploratori, tanto del ramo maschile che femminile.

Il presidente della Lega navale italiana.
» dell'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica.
» della Federazione ginnastica italiana.
» della Società geografica italiana.
» del Club alpino italiano.
» del Touring club italiano.
» della Federazione nazionale degli insegnanti medi.
» dell'Unione magistrale italiana.
» del Consiglio nazionale delle donne italiane.

Membri eletti:

On. ammiraglio Astuto.
On. avv. Alfredo Baccelli.
Comm. Fortunato Ballerini.
On. avv. Salvatore Barzilai.
On. prof Pietro Bertolini.
S. E. on. avv. Leonida Bissolati.
On. principe Scipione Borghese.
S. E. on. avv. Paolo Boselli.
On. prof. Angiolo Cabrini.
S. E. tenente generale Caneva.
On. principe Caetani di Teano.
On. senatore duca Carafa D'Andria.
On. ing. Mario Chiaraviglio.
On. prof. senatore Giuseppe Colombo.
On. senatore principe Prospero Colonna di Sonnino.
On. marchese Compans di Brichanteau.
On. marchese O. Cornaggia.
On. senatore conte Cencelli Perti.
Comm. prof. Carlo Colombo.
On. Luigi Credaro.
On. Edoardo Daneo.
Gabriele D'Annunzio.
On. senatore ammiraglio De Orestis.
On. marchese Di Saluzzo.
On. principe Di Scalea.
Tenente generale dott. Ferrero di Cavallerleone.
On. marchese Ferrero di Cambiano.
On prof. Enrico Ferri.
On. prof. Fradeletto.
S. E. tenente generale Frugoni.
On. Romeo Gallenga Stuart.
Comm. prof. Piero Giacosa.
S. E. on. Giovanni Giolitti.
On. Pasquale Grippo.
On. marchese G. Guglielmi.
S. E. senatore marchese Imperiali.
On. senatore tenente generale Lamberti.
S. E. on. Luzzatti Luigi.
On. senatore Piero Lucca.
On Ferdinando Martini.
M.° Pietro Mascagni.
Marchese Giovanni Medici del Vascello.
On. ammiraglio Enrico Millo.
On. prof. C. Montù.
On. avv. G. Morelli Gualtierotti.
On. generale Pistoia.

On. Pais Serra.
On. marchese senatore Paternò.
On. conte generale Pedotti.
On. senatore Enrico Pini.
On. comm. dott. G. Quirico.
On. conte C. Rasponi.
On. prof. Luigi Rava.
On. ammiraglio senatore Reynaudi.
On. senatore avv. Rolandi Ricci.
S. E. on. Antonio Salandra.
S. E. on. Ettore Sacchi.
Prof. comm. A. Solavo.
S. E. on. barone Sidney Sonnino.
On. Alceo Speranza.
S. E. on. generale Paolo Spingardi.
Sen. prof. F. Todaro.
On. Tosti di Valminuta.
S. E. tenente generale Gaetano Zoppi.
On. generale Zupelli.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro
RUFFINI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 75

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il Patronato scolastico di Montecchio Maggiore (Vicenza) è autorizzato ad accettare la donazione fatta al Patronato stesso dal cav. Angelo Trevisan.

N. 86

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Fermo (Ascoli Piceno) di applicare agli effetti dell'anno 1916 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 1000.

N. 87

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Feltre (Belluno) di applicare agli effetti del triennio 1916-918 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 400.

N. 88

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Daniele Ripa Po (Cremona) di applicare agli effetti del solo anno 1916 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 250.

N. 91

Decreto Luogotenenziale 14 gennaio 1917, col quale, sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, l'« Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato » è autorizzata ad accettare la donazione da parte dell'opera « Orfanotrofio femminile ferroviario di Napoli » di tutto il suo patrimonio con l'obbligo di mantenere ed educare fino al compimento del 17° anno di età le 19 orfane di impiegati ferroviari indicate nell'atto di donazione.

N. 92

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, col quale, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, viene soppresso l'archivio notarile comunale di Fabbrica di Roma e si dispone che le carte costituenti il detto archivio siano, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto, concentrate nell'archivio notarile distrettuale di Viterbo. a spese del comune di Fabbrica di Roma.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto l'art. 2, capoverso, del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 960;

Di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Decreta:

È derogato nella Colonia eritrea al divieto di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 960, per quanto riguarda il commercio cogli arabi dello Hegiaz e dell'Assir.

Roma, 12 dicembre 1916.

COLOSIMO.

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

AVVISO.

Il Comitato pei combustibili nazionali istituito con decreto-legge 7 gennaio 1917, n. 35, rende noto che, per ottenere nuova concessione della miniera di lignite di Cadibona, in territorio di Savona, già revocata con decreto 30 giugno 1895, trascritto all'Ufficio delle ipoteche, presentarono a tutt'oggi domanda:

a) La Società elettrica Riviera di ponente ing. R. Negri, anonima con sede in Savona;
b) La Società B. Accornero e C. di Savona;
c) Il marchese avv. Lodovico Doria Lamba di Genova;
d) La ditta Giovanni Montersino, Roma.

Avverte chiunque vi abbia interesse, di presentare, al Comitato predetto (via Francesco Crispi, n. 10, Roma) le proprie osservazioni non più tardi del giorno 10 corrente.

Roma, 1° febbraio 1917.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 3, dal 15 al 21 gennaio 1917.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Casale	Montiglio	bovina	1
	Bari	Bari	Rutigliano	»	1
	Belluno	Belluno	Belluno	»	1
	Bergamo	Treviglio	Zanica	»	1
	Brescia	Brescia	Brescia	»	1
	»	»	Dello	»	1
	»	Verolanova	Leno	»	1
	»	»	Fiesso	»	2
	»	»	Manerbio	»	1
	Cagliari	Oristano	Solarussa	»	1
	Caserta	Caserta	Calvi Risorta	»	1
	Como	Como	Cantù	»	1
	Firenze	Firenze	Casellina e Torri	»	1
	»	San Miniato	Santa Croce sull'Arno	»	1
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	ovina	4
	Mantova	Canneto Sull'Oglio	Canneto Sull'Oglio	bovina	1
	Milano	Milano	Chiaravalle Milanese	»	1
	Pavia	Pavia	Zinasco	»	1
	Salerno	Sala Consilina	Montesano sulla Marcellana	»	1
	»	Salerno	Salerno	»	1
	Sassari	Alghero	Bannari	»	1
	Treviso	Castelfranco Veneto	Resana	»	1
	Verona	Isola della Scala	Oppeano	»	1
					27
Carbonchio sintomatico	*Chieti*	Chieti	Guardiagrele	bovina	2
	»	Lanciano	Crecchio	»	1
	Ferrara	Comacchio	Massafiscaglia	»	1
	Modena	Modena	Castelnuovo	»	1
	»	»	Spilamberto	»	1
	Roma	Frosinone	Piperno	»	1
					7

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Afta epizootica	*Alessandria*	Acqui	Bergamasco	bovina	9
	»	»	Molare	»	1
	»	»	Nizza Monferrato	»	4
	»	Alessandria	Alessandria	»	12
	»	»	Ottiglio.	»	1
	»	»	Quattordio	»	1
	»	»	Rivarone	»	1
	»	Asti	Asti	»	6
	»	»	Castagnole	»	8
	»	»	Cocconato.	»	1
	»	»	Rocchetta	»	1
	»	»	Sessant.	»	1
	»	»	Valfenera	»	1
	»	Casale Monferrato	Casale Monferrato	»	2
	»	»	Odalengo	»	2
	Aquila	Aquila	Acciano	»	30
	»	»	Capestrano	»	2
	»	»	Castelvechio Subequo	»	9
	»	»	Collepietro	»	7
	»	»	Navelli	»	2
	»	»	Rocca di Mezzo	»	13
	»	»	Sant'Eusanio Forconese	»	11
	»	»	San Pio delle Camere	»	1
	»	Avezzano	Celano	»	10
	»	Sulmona	Pettorano sul Gizio	»	3
	»	»	Sulmona	»	3
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	»	6
	»	»	Folignano	»	1
	»	Fermo	Fermo		1
	»	»	Grottammare	»	1
	»	»	Monterubbiano	»	2
	Bari	Bari	Conversano	»	2
	»	»	Putignano	»	2
	Belluno	Belluno	Belluno	»	7
	»	»	Gosaldo	»	6
	»	»	Limana	»	4
	»	»	Longarone	»	10
	»	»	Mel	»	10
	»	»	Ponte nelle Alpi	»	2
	»	»	Rivamonte	»	10

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
	Belluno	Feltre	Feltre	bovina	13
	»	»	Pedavena	»	1
	Bergamo	Bergamo	Brembate Sotto	»	1
	»	»	Caprino Bergamasco	»	1
	»	»	Costa di Serina	»	5
	»	»	Locatello	»	5
	»	»	Oltre il Colle	»	1
	»	Clusone	Casnigo	»	2
	»	»	Gandino	»	11
	»	»	Peja	»	1
	»	Treviglio	Boltiere	»	1
	»	»	Brignano	»	1
	»	»	Osio Sopra	»	1
	»	»	Zanica	»	1
	Bologna	Bologna	Argelato	»	2
	»	»	Bologna	»	7
	»	»	Castenaso	»	9
	»	»	Granarolo	»	1
	»	»	Molinella	»	2
Segue	»	»	Ozzano	»	7
Afta epizootica	»	»	Zola Predosa	»	1
	Brescia	Brescia	Brescia	»	3
	»	»	Carpenedolo	»	2
	»	»	Montichiari	»	3
	»	»	Ghedi	»	1
	»	»	Sarezzo	»	1
	»	Chiari	Chiari	»	3
	»	»	Coccaglio	»	1
	»	»	Orzinuovi	»	2
	»	»	Oriano	»	1
	»	»	Pompiano	»	2
	»	»	Urago d'Oglio	»	3
	»	Salò	Farfengo	»	1
	»	»	Vobarno	»	1
	»	Verolanuova	Alfianello	»	4
	»	»	Bassano Bresciano	»	2
	»	»	Cigole	»	5
	»	»	Gambara	»	7
	»	»	Gottolengo	»	2
	»	»	Manerbio	»	1
	»	»	Milzano	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengon gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue Afta epizootica	*Brescia*	Verolanuova	Pralboino	bovina	5
	»	»	San Gervasio	»	1
	»	»	Seniga	»	1
	»	»	Verolavecchia	»	3
	Caserta	Caserta	Maddaloni	»	1
	»	Gaeta	Sant'Apollinare	»	1
	»	»	Vallefredda	»	2
	»	Sora	Atina	»	5
	»	»	Vicalvi	»	4
	Como	Como	Alzate con Verzago	»	2
	»	»	Nibionno	»	2
	»	Lecco	Barzio	»	1
	»	Varese	Induno Olona	»	1
	Cosenza	Paola	Paola	»	2
	Cremona	Casalmaggiore	Castelponzone	»	1
	»	Crema	Credera	»	1
	»	»	Ripalta Nuova	»	1
	»	»	Soncino	»	3
	»	»	Spino d'Adda	»	1
	»	»	Trigolo	»	2
	»	Cremona	Bonemerse	»	2
	»	»	Barzaniga	»	1
	»	»	Casalmorano	»	4
	»	»	Casalbuttano	»	1
	»	»	Castelvisconti	»	1
	»	»	Celle Dati	»	1
	»	»	Cremona	»	1
	»	»	Due Miglia	»	3
	»	»	Paderno C.	»	2
	»	»	Pescarolo	»	2
	»	»	Pieve San Giacomo	»	1
	»	»	Pieve d'Olmi	»	1
	»	»	Pizzighettone	»	3
	»	»	Pozzaglia	»	1
	»	»	Stagno Lombardo	»	2
	Cuneo	Alba	Lequio Berria	»	1
	»	»	Mango	»	1
	»	»	Neive	»	1
	»	Cuneo	Cuneo	»	3
	»	Saluzzo	Lagnasco	»	3
	»	»	Revello	»	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Ferrara*	Cento	Pieve di Cento	bovina	1
	»	»	Poggiorenatico	»	1
	»	Comacchio	Massafiscaglia	»	1
	»	Ferrara	Argenta	»	2
	»	»	Bondeno	»	1
	»	»	Ferrara	»	2
	»	»	Vigarano	»	1
	Firenze	Firenze	Barberino di Mugello	»	1
	»	»	Prato	»	1
	»	»	Sesto Fiorentino	»	1
	»	Pistoia	Pistoia	»	1
	»	San Miniato	Empoli	»	1
	»	»	Santa Croce sull'Arno	»	1
	Foggia	Foggia	Foggia	»	1
	»	San Severo	San Severo	»	8
	»	»	Torremaggiore	»	2
	Forlì	Cesena	Cesena	»	6
	»	»	Cesenatico	»	4
	»	»	Gatteo	»	2
	»	»	Longiano	»	3
	»	Forlì	Forlì	»	12
	»	Rimini	Misano	»	2
	»	»	Montefiorito	»	1
	»	»	Saludecio	»	1
	Genova	Albenga	Alassio	»	1
	»	»	Calizzano	»	5
	»	Genova	Campomorone	»	3
	»	»	San Pier d'Arena	»	1
	Lecce	Brindisi	Brindisi	ovina	1
	»	Lecce	Lecce	bovina	4
	Livorno	Livorno	Livorno	»	1
	Lucca	Lucca	Bagni di Montecatini	»	1
	»	»	Lucca	»	2
	»	»	Pietrasanta	»	1
	Mantova	Bozzolo	Rodigo	»	1
	»	Gonzaga	Suzzara	»	2
	»	Mantova	Borgoforte	»	2
	»	»	Marmirolo	»	7
	»	»	Porto Mantovano	»	4
	»	»	Montanara	»	2
	»	»	San Giorgio Mantovano	»	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Mantova*	Volta Mantovana	Goito	bovina	1
	Milano	Abbiategrasso	Noviglio	»	1
	»	»	Rosate	»	1
	»	»	Zibido San Giocomo	»	1
	»	Gallarate	Arluno	»	1
	»	Lodi	Codogno	»	4
	»	»	Corno Vecchio	»	1
	»	»	Fombio	»	1
	»	»	Livraga	»	2
	»	»	Lodi	»	2
	»	»	Mulazzano	»	1
	»	»	Terranuova dei Passerini	»	1
	»	Milano	Cesano Boscone	»	4
	»	»	Corsico	»	1
	»	»	Melzo	»	1
	»	»	Milano	»	2
	»	»	Rodano	»	1
	»	»	Segrate	»	1
	»	Monza	Arcore	»	1
	Modena	Mirandola	Mirandola	»	2
	»	Modena	Campogalliano	»	2
	»	»	Castelvetro	»	2
	»	»	Formigine	»	1
	»	»	Modena	»	3
	»	»	Soliera	»	2
	»	»	Vignola	»	2
	Novara	Biella	Biella	»	1
	»	»	Candela	»	1
	»	»	Cerrione	»	1
	»	»	Mongrando	»	1
	»	»	Sordevolo	»	1
	»	Domodossola	Varzo	»	2
	»	Novara	Borgovercelli	»	3
	»	»	Carpignano Sesia	»	2
	»	»	Novara	»	2
	»	»	Villata	»	1
	»	Vercelli	Bianzè	»	2
	»	»	Crescentino	»	3
	»	»	Casanova Elvo	»	1
	»	»	Livorno Piemonte	»	2
	»	»	Roasenda	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNI	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
	Novara	Novara	San Germano Vercellese.	bovina	3
	»	»	Tronzano	»	3
	»	»	Vercelli.	»	1
	»	»	Villarboit	»	1
	Padova	Camposampiero	Campodarsego	»	2
	»	»	Campo San Martino	»	1
	»	Cittadella	Cittadella	»	6
	»	»	Galliera	»	2
	»	»	Gazzo	»	2
	»	»	Fontaniva.	»	2
	»	»	San Giorgio in Bosco	»	2
	»	»	San Martino	»	6
	»	»	Tombolo	»	3
	»	Este	Este	»	1
	»	»	Ospedaletto.	»	1
	»	Monselice	Battaglia	»	1
	»	»	Monselice.	»	1
	»	Padova	Casal Ser Ugo	»	1
	»	»	Villafranca	»	1
Segue	»	Piove di Sacco	Codevigo	»	2
Afta epizootica	*Parma*	Borgo San Donnino	Noceto	»	2
	»	»	Sissa	»	2
	»	Parma	San Pancrezio	»	1
	»	»	Traversetolo	»	4
	»	»	Vigatto	»	1
	Pavia	Mortara	Garlasco	»	4
	»	»	Gropello	»	1
	»	»	Langosco	»	1
	»	»	Mezzanabiglia	»	1
	»	»	Mortara	»	1
	»	»	Robbio	»	2
	»	»	Vigevano	»	1
	»	Pavia	Filighera	»	1
	»	»	Genzone	»	1
	»	»	Pavia	»	2
	»	»	Pieve Albignola	»	1
	»	»	Mortara.	»	1
	»	»	San Martino Siccomario	»	1
	»	Voghera	Barbianello	»	1
	»	»	Casanova	»	1
	»	»	Casteggio	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Voghera	Montebello	bovina	1
	»	»	Rivanazzano	»	1
	»	»	Santa Maria della Versa	»	1
	Pisa	Pisa	Bagni San Giuliano	»	3
	»	»	Palaia	»	1
	»	»	Peccioli	»	2
	»	»	Pisa	»	1
	»	»	Pontedera	»	1
	»	»	Vicopisano	»	1
	»	Volterra	Campiglia Marittima	»	1
	»	»	Piombino	»	1
	Porto Maurizio	Porto Maurizio	Caramagna Ligure	»	1
	»	»	Moltedo Superiore	»	1
	»	»	Pieve di Teco	»	1
	Ravenna	Faenza	Faenza	»	1
	»	»	Solarolo	»	1
	»	Lugo	Lugo	»	4
	»	»	Massa Lombarda	»	1
	»	Ravenna	Alfonsine	»	1
	»	»	Cervia	»	1
	»	»	Ravenna	»	11
	Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola Emilia	»	1
	»	»	Poviglio	»	2
	»	Reggio Emilia	Bagnolo in Piano	»	1
	»	»	Bibbiano	»	2
	»	»	Cadelbosco di Sopra	»	1
	»	»	Castelnuovo di Sotto	»	4
	»	»	Correggio	»	1
	»	»	Quattro Castella	»	1
	»	»	Reggio Emilia	»	5
	»	»	Vezzano sul Crostolo	»	1
	Roma	Frosinone	Boville Ernica	»	1
	»	Roma	Campagnano di Roma	»	1
	»	»	Frascati	»	1
	»	»	Monterosi	»	1
	»	»	Roma	»	5
	»	Viterbo	Bagnorea	»	1
	»	»	Civitella d'Agliano	»	1
	»	»	Lubriano	»	1
	Rovigo	Adria	Contarina	»	1
	»	»	Loreo	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Rovigo*	Rovigo	Calto	bovina	1
	»	»	Ficarolo	»	1
	»	»	Giacciano con Baruchella	»	1
	»	»	Grignano	»	1
	»	»	Lendinara	»	2
	»	»	Lusia	»	2
	Salerno	Campagna	Eboli	»	1
	»		Oliveto Citra	»	1
	Siena	Montepulciano	Montepulciano	»	1
	»	Siena	Asciano	»	2
	»	»	Buonconvento	»	4
	»	»	Castelnuovo	»	3
	»	»	Siena	»	4
	Sondrio	Sondrio	Cercino	»	4
	»	»	Tirano	»	1
	Teramo	Penne	Cepagatti	»	12
	Torino	Ivrea	Chiesanova	»	1
	»	»	Ivrea	»	1
	»	»	Pertusio	»	1
	»	»	Piverone	»	1
	»	»	Valperga	»	5
	»	Susa	Avigliana	»	1
	»	»	Buttigliera	»	1
	»	Torino	Cavagnolo	»	1
	»	»	Rondissone	»	1
	»	»	Torino	»	11
	»	»	Verolengo	»	2
	Treviso	Asolo	Asolo	»	3
	»	»	Castelcucco	»	1
	»	»	Cavaso	»	2
	»	»	Monfumo	»	1
	»	Castelfranco Veneto	Loria	»	2
	»	»	Resana	»	2
	»	Conegliano	Codognè	»	5
	»	»	Godega di Sant'Urbano	»	4
	»	»	San Vendemiano	»	1
	»	Montebelluna	Nervesa	»	2
	»	Oderzo	Mansuè	»	2
	»	»	Motta di Livenza	»	2
	»	»	Ponte di Piave	»	2
	»	Vittorio	Cordignano	»	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
	Venezia	Venezia	Campagna Lupia	bovina	3
	»	»	Camponogara	»	10
	»	»	Ceggia	»	2
	»	»	Cinto Caomaggiore	»	8
	»	»	Concordia Sagittaria	»	34
	»	»	Fiesso d'Artico	»	1
	»	»	Fossalta di Portogruaro	»	6
	»	»	Grisolera	»	6
	»	»	Mestre	»	5
	»	»	Mira	»	1
	»	»	Mirano	»	1
	»	»	Musile	»	1
	»	»	Portogruaro	»	28
	»	»	Pramaggiore	»	6
	»	»	Scorzè	»	2
	»	»	San Michele al Tagliamento . . .	»	13
	»	»	Santo Stino di Livenza	»	8
	»	»	Teglio Veneto	»	1
segue **Afta epizootica**	»	»	Torre di Mosto	»	9
	Verona	Caprino Veronese	Cavaion	»	1
	»	San Pietro Incar.	San Pietro Incariano	»	1
	»	Villafranca	Villafranca	»	1
	Vicenza	Arzignano	Arzignano	»	1
	»	»	Chiampo	»	2
	»	Barbarano	Mossano.	»	1
	»	Bassano	Bassano	»	5
	»	»	Rosà	»	4
	»	»	Rossano Veneto.	»	5
	»	Schio	Magrè	»	1
	»	»	San Vito	»	1
	»	Valdagno	Castelgomberto	»	4
	»	»	Cornedo	»	9
	»	»	Trissino	»	1
	»	Vicenza	Montegalda	»	1
	»	»	Monticello Conte Otto.	»	1
	»	»	Vicenza	»	4
					1001
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Malattie infettive dei suini	*Ascoli Piceno*	Ascoli Piceno	Castel di Lama	suina	1
	»	»	Montefortino	»	5
	»	Fermo	Montefiore dell'Aso	»	5
	Belluno	Pieve di Cadore	Borca	»	1
	Firenze	Firenze	Firenze	»	2
	Forlì	Cesena	Cesena	»	1
	Mantova	Viadana	Sabbioneta	»	1
	Pisa	Pisa	Peccioli	»	1
	»	Volterra	Campiglia Marittima	»	2
	Potenza	Matera	Grassano	»	1
	»	»	Irsina	»	1
	»	Melfi	Montemilone	»	1
	»	»	Rionero in Vulture	»	1
	»	Potenza	Balvano	»	1
	Ravenna	Ravenna	Cervia	»	1
	Roma	Frosinone	Boville Ernica	»	1
	»	»	Ripi	»	1
	»	Viterbo	Bagnorea	»	1
	»	»	Bolsena	»	1
	»	»	Bomarzo	»	1
	»	»	Castel Cellesi	»	1
	»	»	Viterbo	»	1
	Siena	Siena	Gaiole	»	3
	»	»	Piancastagnaio	»	9
	»	»	Poggibonsi	»	1
	»	»	Siena	»	1
	Teramo	Teramo	Mosciano Sant'Angelo	»	1
	Verona	Verona	Verona	»	1
					48
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—
Rabbia	*Bari* (a)	Barletta	Canosa	canina	1
	Caltanissetta (a)	Terranova	Riesi	»	3
	Firenze	Firenze	Firenze	»	1
	Palermo	Palermo	Baucina	suina	1
	»	»	Ciminna	equina	1
	»	»	Palermo	canina	1
					8

(a) Sospetta.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Farcino criptococcico	*Foggia*	Bovino	Deliceto	equina	1
	Napoli	Castellammare	Boscoreale	»	2
	»	»	Castellammare	»	1
	»	»	Massalubrense	»	1
	Palermo	Palermo	Palermo	»	2
	»	Termini Imerese	Lercara Friddi	»	1
	Roma	Roma	Roma	»	1
	Salerno	Salerno	Nocera Inferiore	»	3
	»	»	Pagani	»	1
	»	»	Vietri sul Mare	»	1
	Sondrio	Sondrio	Tirano	»	1
					15
Rogna	*Aquila*	Aquila	Acciano.	ovina	2
	»	»	Bagno	»	3
	»	»	Rocca di Mezzo	»	7
	»	»	San Demetrio	»	1
	»	»	Lecce ne' Marsi	»	2
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	»	1
	»	»	Castelluccio de' Sauri	»	1
	»	Foggia	Biccari	»	1
	»	»	Cerignola	»	1
	»	»	Foggia	equina	1
	»	»	Lucera	»	3
	»	»	Montesantangelo	ovina	1
	»	San Severo	Torremaggiore	»	1
	Roma	Roma	Roma	»	3
	»	Velletri	Terracina	equina	1
	»	Viterbo	Barbarano Romano	ovina	1
	Sondrio	Sondrio	Bormio	equina	1
					31
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Avellino*	Ariano di Puglia	Montecalvo Irpino	ovina	1
	Roma	Roma	Monterotondo	»	1
	»	»	Roma	»	2
					4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Morva	*Alessandria*	Acqui	Nizza Monferrato	equina	1
	Genova	Genova	San Pier d'Arena	»	1
	Lecce	Gallipoli	Scorrano	»	1
	Parma	Parma	Parma	»	1
	Siracura	Siracusa	Siracusa	»	2
	Trapani (*a*)	Trapani	Marsala	»	1
(*a*) Sospetta.					7
Influenza del cavallo	—	—	—	—	—
Colera dei polli	*Caltanisetta*	Terranova	Mazzarino	pollame	5

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	23	22
Carbonchio sintomatico	4	6	7
Afta epizootica	43	363	1001
Morva	6	6	7
Farcino criptococcico	6	11	15
Vaiuolo ovino	—	—	—
Rabbia	4	6	8
Rogna	4	17	31
Malattie infettive dei suini	12	28	48
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	4
Colera dei polli	1	1	5
Peste aviaria	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—
Influenza del cavallo	—	—	—
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Aborto epizootico	—	—	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 13 settembre 1916:

Pensioni civili

Aschieri Rosina, ved. Sudario (indennità), L. 6000, di cui:
a carico dello Stato, L. 3308,13;
a carico Monte pensioni, L. 2691,87.
Benelli Ermenegilda, ins. ed. fisica, L. 811.
Quaglia G. B., ispettore lav. pub., L. 6233.
Mattarelli Pasquale, op. guerra, L. 855.
Antonelli Giuseppantonio, archivista, L. 2800.
Siliprandi Giovanni, prof. liceo, L. 2858.
Calogero Agata, op. tabacchi, L. 542,12.
Brebertelli Margherita, ved. Ghigliono, L. 691,33.
Cittadini Innocenza, ved. Capitani, L. 406.
Pellegri Angela, ved. Cabani, L. 277,50.
Giungato Giovanni, fanalista, L. 700.
Cersino Agata, op. tabacchi, L. 536,11.
Gareri Vincenzo, 1° uff. postale, L. 2694.
Trovato Carmela, op. tabacchi, L. 581,47.
Spinaci Concetta, ved. Baldini, L. 733,33.
Zerbin Adelaide, ved. Zanotti, L. 1018.
Zoni Francesco, ing. catasto (indennità), L. 5833.
Pettorelli Giov. Francesco, sanitario carceri, L. 599.
Morando, orf. di Giacomo, op. marina, L. 333,33.
Biondi Raffaello, 1° agente imposte, L. 3562.
Valeri Geltrude, ved. Pascuoci (indennità), L. 2317.
Generali Luigi, aiutante genio civile, L. 2665.
Farneti Placido, cancelliere tribunale, L. 2473.
Crespi Edoardo, capo ufficio postale, L. 3397.
D'Arrigo Francesca, operaia tabacchi, L. 496,12.
Gandolfo Luigi, brigadiere postale, L. 1424.
Mannozzi Pacifico, cancelliere appello, L. 3826.
Lacca Maria, operaia tabacchi (indennità), L. 920,70, di cui:
a carico dello Stato, L. 278,37;
a carico della C. N. Prev., L. 642,33.
Belli Arturo, cancelliere tribunale, L. 2280.
Prospero Luigi, presidente di tribunale, L. 6941.
Cerati Delfina, ved. Mancini, L. 480.
Beri Amalia, ved. Filippa, L. 1333,83.
Damiano Geremia, v. cancelliere tribunale, L. 2020.
Focacci Ettore, arch. M. finanze, L. 2133.
Gavazza Vercellino, comm. Senato, L. 2060.
Tosi Camilla, ved. Sabre, L. 387.
Monti Giuseppa, primo uff. postale, L. 2803.
Patti Rosa, ved. Traversa (indennità), L. 2620.
Spamu M. Teresa, ved. Borgazzi, L. 629,66.
De Biase G. B., v. canc. Cassazione, L. 4510.
Bottini Giuseppe, arch. guerra, L. 2640.
Battaglia Grazia, op. tabacchi, L. 556,84.
Tortorella Vincenzo, seg. sezione tribunale, L. 3200.
Salvati Rosa, ved. Celotto, L. 247,50.
Catania Sebastiana, op. tabacchi, L. 486,91.
Gregori Maria, ved. Caponetti, L. 417.
Ferrari Rosa, ved. Cozzano, L. 221,66.
Scaccianoce Maria, ved. Calenduccia, L. 450.
Proia Marianna, ved. Bianchi, L. 450.
Da Ponte Antonietta, ved. Canizza, L. 1192,33.
Santacroce Melchiorre, usciere int., L. 1069.
Tellini Emilia, ved. Baccaleri, L. 229,31.
Pirina Nicolò, agente M. poste, L. 1197.
Renaudo Laura, ved. Babaudo, L. 233,66.
Fioritto Pasquale, brig. tratturi, L. 651.
Maggi Maria, ved. Baldassini, L. 186,66.
Feltro Faustino, brig. poste, L. 1352.
Carossio Guglielmo, verif. metrico, L. 3289.
Biglia Albino, ag. sup. imposte, L. 4918.
Miriello Enrichetta, ved. Petrarosa (indennità), L. 3694.
Notarangeli Luigi, vice ispett. scolastico (indennità), L. 1853,53, di cui:
a carico dello Stato, L. 87,53;
a carico M. pens. m. el., L. 1766.
Nepoti Augusto, arch. guerra, L. 2800.
Mazzarella Simeone, app. P. S., L. 1916.
De Polloni Carolina, ved. Pagani, L. 650.
Fasiolo Eleonora, ved. Giusti, L. 1293,33.
Cusinato Angela, ved. Fontana, L. 410,66.
Romaldi Gaetano, arch. c. guerra, L. 3200.
Morini Gaspare Oreste Corrado, D. prov. poste, L. 4000.
Brugo Virginia, ved. Ligastri, L. 374.
Filippetti Pasquale, primo uff. postale, L. 1764.
Emma Angela, ved. Valenti, L. 150.
Sargiacomo Francesco Paolo, vice ispettore scolastico, L. 1980,67, di cui:
a carico dello Stato, L. 121,15;
a carico M. pens. m. el., L. 1859,52.
Zeppa Giovanna, ved. Carroni (indennità), L. 1646.
Stracco Agata, ved. Spataro, op. tabacchi, L. 551,86.
Bottone Giuseppa, ved. Alaimo, id., L. 663,58.
Agnelli Teresa, ved. Oleari, id., L. 572,41.
Berlenda Vittorio, 1° ufficiale postale, L. 2432.
Bin Maria, ved. Socal, L. 300.
Maddalena Stanislao, vice canc. appello, L. 2610.
Litrico Grazia (in Carillo), op. tabacchi, L. 569,56.
Puccio Provvidenza (in Messina), id., L. 701,71.
Mammenza Maria (in Ramondetti), id. (indennità), L. 1374,97.
Dori Vincenzo, ag. sup. imposte, L. 4506.
Mistretta Antonino, brig. postale, L. 1536.
Guatelli Ermenegilda, ved. Tessitore, brig. post., L. 1600.
Novarese Napoleone, vice cancel. tribunale, L. 2150.
D'Annibale Erminia, ved. Baglione, L. 388,33.
Quaglia Anna, ved. Rolando, L. 423,66.
Kustermann Angelo e Fausto, orfani di Enrico, L. 680.
Ferranti Giuditta, ved. Amadei, L. 800.
Balbiano Luigi, ord. Politecnico, L. 8000, di cui:
a carico dello Stato, L. 5753,53;
a carico del Pol. Torino, L. 2246,47.
Cecchi Enrico, arch. tesoro, L. 3408.
Stampa Roberto, assistente Università, L. 1143.
Zingales Calogero, uff. giudiziario (indennità), L. 1265,88.

Pensioni militari

Franchi Apollonia, ved. Cotelli, L. 831,33.
Picelli Elisa, ved. Benotti, L. 1184.
Baudanza Giuseppina, ved. Bellipiana, L. 80.
Boccia Giuseppe, capo macch. R. marina, L. 3760.
Voltatorni Mazzino, tenente vascello, L. 3891.
Mazzola Ettore, id., L. 4080.
Malagoli Giuseppe, capo furiere R. marina, L. 2116,80.
Scapetti Giuseppa, ved. Buonanno, L. 75,25.
Perris Ernesto, primo capitano, L. 3946.
Garibaldo Giovanni, capitano di corvetta, L. 4080.
Vacondio Maria, ved. Gagliardi, L. 2666,66.
Negrini Antonio, app. guardia finanza, L. 535,66.
Bonisoła Silvia, ved. Bongiluppi, L. 382,66.
Balden Ernesto, caporale, L. 360.
Bossa Giustino, app. RR. CC., L. 349,03.
Gugliotta Sebastiano, id. id., L. 396,65.
Arena Paolo, guardia carceraria, L. 1200.

Mareta Nazzareno, L. 1200.
D'Amore Emilia, ved. De Maria, L. 490,56.
Paita Serafino, maresc. maggiore, L. 1767,78.
Mattiello Antonio, tenente colonn. C. R. E., L. 2293.
Carreras Alfredo, magg. genio navale, L. 2848.
Aloi-Alfonso, soldato, L. 300.
Leardi Giuseppe, padre di Emilio, L. 630.
Mariani Giovanni, tenente macch., L. 3040.
Sasolino Antonio, app. di finanza, L. 846,79.
Nissen Wera Maria, ved. Rota, L. 1240.
Napolitano Saverio, capo tim. R. marina, L. 760.
Cacurri Carolina, ved. Zanzottera, L. 186,66.
Marseglia Salvatore, sottocapo fuochista, L. 912.
Bionzan Luigia, ved. Marpillero, L. 514,26.
Lapadula Domenico, sottocapo guardia carc., L. 1125.
Zanoli Silvio, maresc. RR. CC., L. 1866,60.
Loce Giuseppe, id. id., L. 1095.
Mazzi Agostino, tenente macchinista, L. 3040.
Stracchi Giovanni, maresc. guardia finanza, L. 1722,80
Sala Paolo, capo guardia carc., L. 1035.
Intero Antonio, guardia P. S., L. 1200.
Avezza Giuseppe, tenente colonnello, L. 3022.
Mazzoli Domenico, tenente generale, L. 8000.
Galiani Lamberto, capitano fregata, L. 4800.
Miccolis Michela, ved. Fiorelli, L. 350,64.
Ricolfo Agostino, app. RR. CC., L. 759,73.
De Sclavis o Dello Schiavo Benedetto, padre di Alessandro, L. 630.
Siniscalchi Igino, cap. fanteria, L. 720.
Pauselli Vero, soldato, L. 300.
Artale Carlo, colonnello, L. 6088.
Bartocchi Giuseppe, app. finanza, L. 1007,39.
Signola Vincenzo, 1° capo cann. R. marina, L. 3849.
Guarino G. B., furiere R. marina, L. 2016.
Saldeciari Remo, timoniere R. marina, L. 1332.
Arduino Roberto, soldato, L. 612.
Sciarini Marco, padre di Giovanni, negativa.
Mariani Maria, ved. Barbacco, L. 1268.

Adunanza del 20 settembre 1916:

Pensioni civili

—

Vitali Carlotta, ved. Paoletti, L. 2106, di cui:
a carico dello Stato, L. 1952,84;
a carico del Fondo culto, L. 153,16.
Bandinelli Ada, ved. Viotti, L. 836,66.
Franceschilli Augusta, ved. Minotti (indennità), L. 1320.
Lizzio Lucia, operaia tabacchi, L. 497,57.
Villani Annunziata, id. id., L. 557,37.
Renda Santo, operaio guerra, L. 900.
Gresone M^{a} Teresa, ved. Pressenda, L. 1658,33.
Piccoli Silvestro, vice canc. tribunale, L. 2163.
Baldacci Isola, ved. Mannipieri, fanalista, L. 205,33.
Rosai Elvira, ved. Alessio (indennità), L. 2722.
Spreafico Edoardo, applicato, L. 2100.
Tonolotti Benedetta, ved. Fiorucci, L. 320.
Naccari Andrea, ord. Università, L. 8000.
Lazzereschi Clemente, agente imposte, L. 2800.
De Gasperi Beniamino, ord. tecniche, L. 3152.
Bertella Domenica, ved. Bertelli, L. 111.
De Bellis Giuseppe, primo uff. p. t., L. 2330.
Conti Pitagora, capo ist. R. scuola normale, L. 3825.
Cavallini Carolina, ved. De Paoli, L. 198.
Bellati Pietro Paolo, tecnico R. Ist. sup., L. 887.
Degiacomi Antonio, cons. ipoteche, L. 1056.
Bagnardi Ettore, capo ufficio postale, L. 3130.
Garuti Maria, ved. Torchiana, prof. di liceo (indennità), L. 7010.

Mollica Francesca, orf. di Francesco, 1° uff. postale, L. 763,33.
Giuffrida Giovanna in Alfonsini, op. tabacchi, L. 503,45.
Ratini Eugenio, ispettore dogane, L. 4116.
Azzolina Angelo, canc. segr. tribunale, L. 2961.
Sicali Raimonda in Crisafulli, op. tabacchi, L. 467,41.
Derotti Filippo, app., L. 2227.
Raviglione Natale, 1° ragioniere lotto, L. 3289.
Lauti Leopoldo, operaio guerra, L. 832,50.
Magario Catterina, ved. Ponreno, L. 577,39.
De Angelis Giovanni, L. 3446.
Barsanti Dedalo, agg. cancell. pretura (indennità), L. 2250.
Libori Ersilia, ved. Della Bitta, L. 1361.
Bianco Erminia, ved. Folinea, L. 1601.
Agrati Teresa, ved. Guidi, L. 615,72.
Paladini Rosa in Moretti, op. tabacchi (indennità), L. 820,20, di cui:
a carico dello Stato, L. 469,48;
a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 350,72.
Ricciuti Bianchina, ved. Manganella, L. 2666,66.
Scurto Vincenza, ved. Cordone, L. 352.
Mocarini Clotilde, ved. Semeria, L. 393,33.
Langella Maria Carmela, ved. Brancaute, L. 417,33.
Del Lungo Palmira, ved. Feli, L. 1066,66.
Rossi Massimiliano, orf. Vittorio, app. int. finanza, L. 324,66.
Ponticiello Sebastiano Carmine, vice canc. Corte appello, L. 3019.
Fedele Francesco, archivista guerra, L. 2800.
Babini Dionigi, segretario R. procura, L. 2975.
Cornelio Domenico, op. borghese guerra, L. 910.
Pittamiglio Catterina, ved. Cornelio, L. 303,33.
Longo M. Carmela in Rabriazzo (indennità), L. 1221,65, di cui:
a carico dello Stato, L. 406,37.
a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 815,28.
Petrucci M. Fanny, operaia tabacchi, L. 462,16.
Gay Clementina in Pantolese, id., L. 580,90.
Branchi M. Agnese in Azzani, id., L. 448,20.
Sampognaro Elisabetta in Ferrara, id., L. 350,89.
Da Re Reddis Caterina ved. Tagliapietra, L. 216.
Lai Maritis Enrico, pres. tribunale, L. 6954.
Melegari Alice, ved. Bianchi, L. 892.
D'Alessandro Luigi, magaz. lotto, L. 3200.
Verri Giov Francesco, geometra catasto, L. 3661.
Russo Antonino, rag. lotto, L. 2137.
Ricci Giulia, ved. Giunti, L. 942,33.
Rossa Alessandro, ricevitore registro, L. 4523.

Pensioni militari

—

Barbaro Domenico, cap. magg., L. 720.
D'Alessandro Domenico, com. agente cust. L. 2080.
Casavecchia Arnaldo, capo torp., L. 1425,60.
Salvi Grazia, ved. Chierici, L. 317,50.
Garagnani Mario, sergente, L. 365.
Iovane Pasquale, maresciallo, L. 1299,63.
Di Bella Carmelo, brig. finanza, L. 1193,54.
Chiodini Attilio, comandante ag. cust., L. 2080.
Zerbinati Palmira, ved. Grandi, L. 630.
Stabilini Hena, ved. Sormani, L. 1239.
Serra M. Adelaide, ved. Bonetti, L. 1866,66.
Screu Italia, ved. Casanova, L. 1024.
Bianco Rosa, ved. D'Antonio, L. 448.
Demarchi Teresa, ved. Pallavicini, L. 598,26.
Salghetti-Droli Margherita, ved. Bruschi, L. 1880.
Dessi Efisio, brigadiere, L. 1253,78.
Fellini Olga, ved. Fellini, L. 835,66.
Lauzetta Matilde, ved. Micucci, L. 630.
Giubilato Antonio, padre di Vittorio, L. 630.
Stella Fortunato, cap. magg., L. 720.

Tufo Antonia, ved. Pepe, L. 427,50, in aumento di L. 202,50.
Annese Lorenzo, padre di Nicola, L. 1120.
Tonicchi Nazzareno, guardia carc., L. 1200.
Costanzo, orfani di Raffaele, L. 216,66.
Dierna Giuseppe, app. finanza, L. 1007,39.

Adunanza del 27 settembre 1916:

Pensioni civili

Deuringer Enrico, ordinario storia, L. 1399.
Salvo Benigno, orfano di Benigno, M. P., L. 583,33.
Carli Antonio, ispettore capo tasse, L. 4520.
Menini Paride, orf. di G. B., operaio marina, L. 100.
Aicardi Paola M., ved. Trucco, L. 526,66.
Branco Rocco, capo usciere Senato, L. 2120.
Giambra Salvatore, giudice tribunale, L. 3682.
Vallenzani Giuseppina, ved. Bembo, L. 707.
Cartasegna Luigi, ricevitore registro, L. 5011.
Menghini Camillo, ord. ginnasio, L. 2003.
Pedemonte Luigia, ved. Beltrami, L. 401.
Mazzia Francesca Luigia, ved. Bianchetti, L. 875,33.
Bidasio Matilde, ved. Cani, L. 1533,66.
Sani Ada, ved. Segapeli, L. 1221,66.
Dellepiane M. Adele, ved. Ascheri, L. 1, in aumento di L. 633,66.
Pradella Rachele, ved. Zanardi (indennità), L. 4472.
Andreone Antonia, ved. Gila, L. 356.
Torrone Nicola, 1° agente imposte, L. 3600.
Tempesti Pietro, direttore comp. lotto, L. 5754.
Fioriti M. Grazia, ved. Caselli. L. 606,83.
Soranno Maria, ved. Malvicini (indennità), L. 1983.
Di Cristofaro Nazzarena, ved. Degli Espinosa (indennità), L. 3626.
Grandi Maria Emilia, ved. Lucchesi, L. 54,57, a carico dello Stato; L. 379,09, a carico Econ. B. V. Firenze, Venezia e Bologna.
Bracco Eugenio, op. artiglieria, L. 462.
Calogero Antonia, in Caradonna, operaia tabacchi, L. 514,35.
Marotta Ferdinando, custode monumenti, L. 1268.
Pardini Alaide, ved. Pardini, L. 459,45.
Querini Federico, operaio marina, L. 787,50.
Baldini Francesco, operaio artiglieria, L. 108,33.
Litrico Catterina, in Daniele, operaia tabacchi, L. 526,03.
Carmelitano Lisa, ved. Silvestro, L. 808,83.
Fabbri Annunziata, ved. Galeazzi, L. 186,66.
Taglietti Fiorenzo, 1° presidente Cassazione, L. 8000.
Lombi Agnese, ved. Valli, L. 426,66.
De Simoni Giovanni, 1° segretario imposte, L. 3600.
Oliveri Osar, ric. princ. registro, L. 42, in aumento di L. 3458.
Tunesi Giacinto, pres. tribunale, L. 6312.
Scalzi Michele, aiut. princ. G. e C., L. 2665.
De Pethò Maria, ved. Sangaletti, L. 1758,33.
Abate Luigi Antonio, cons. C. appello, L. 6956.
Notaristefani Irene, ved. Volpicolla, L. 486.
Maresca Elena, Umberto e Giovanni, orfani di Luigi, L. 889.
Formichella Alfonso, consigliere Corte appello, L. 6360.
Lazanio Valentino, istitutore C. nazionale, L. 1958.
Costanzi Ida, ved. Damerini, L. 175.
Ferraro Antonia, ved. Chimery, L. 250.
Tessiore Giuseppe, op. artiglieria, L. 900.
Taffara Giuseppa, ved. Marietta, L. 482,52.
Nizzica Costanza, ved. Pontani, L. 1042,33.
Naldi Maria, ved. Chiostri, L. 678,66.
Magliulo Matilde, ved. Scanda, L. 400,66.
Faleo Luigia, ved. Ricci, L. 798,33.
Sandri Oreste, ispettore dogane, L. 4116.
D'Arienzo Gabriello, uff. ragion. imp. dirette, L. 2546.
Poletto Cesare, op. marina, L. 1000.
Carcacci Mª Ermellina Elena, ved. Piombanti, L. 518,97.
Capellaro Anna Maria, ved. Chiorino (indennità), L. 2666.
Solimeno Alberto, uff. dazio, L. 2800, di cui:
a carico dello Stato, L. 2615,95;
a carico del comune di Napoli, L. 184,05.
Lombardo Maria, ved. Fassani, L. 486,64.
Falanga Giuseppa in Favorito, op. tabacchi, L. 705,52.
Giannetti Mariano, ufficiale doganale, L. 3289.
Cervetto Vincenzo, istit. idr. marina, L. 1389.
Bianchini Teresa, ved. Lamponi, L. 433,66.
Bocchetti Francesca, ved. Maggio, L. 877,33.
Traversi Carmina, ved. Pisani, L. 601.
Gariglio Mariantonia, ved. Focucci (indennità), L. 2153.

Pensioni militari

Malvicini Giovanni, colonnello artigl., L. 4642.
Ferrero Paola, orfana di Erminio, L. 860.
Buttura Eleonora, ved. Ruffoni, L. 753,33.
Rossi Maria, ved. Rossi, L. 205,50.
Noris Cecilia, ved. Gerosa, L. 1318,33.
Narese Gaetano, padre di Calogero, L. 940, in aumento di L. 180 che gode dalla Cassa di previdenza.
Vietti Annunziata, ved. Tonon, L. 423,59.
Pace Giuseppa, ved. Di Giovanna, L. 630.
Ravanello Gaetana, ved. Michelin, L. 289.
Taviani Natalina, ved. Baldo, L. 606,66.
Terzani Amalia, ved. Ingegno, L. 243,41.
Massa Eleonora, ved. Massa, L. 627.
Princivalli, orfani di Stanislao, L. 958,66.
Coita Rammesino Luisa, ved. Borgetti, L. 2356,66.
Buscemi Carmela, ved. Cusimano, L. 760.
Russolillo Teresa, ved. Mele, L. 630.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 17 settembre 1916:

Ad ausiliarie a L. 1950 dal 16 settembre 1916:
Sosto Assunta — Carena Emma — Gabiato Giovanna — Perano Emilia — Damiani Maria Stella — Tusa Elisabetta.
Ad ufficiali d'ordine a L. 2700 dal 12 settembre 1916;
Bocchino Angelo — Monte Francesco Paolo — Gramansini Matteo — Bonvicino Davide — Martucci Domenico — Nardi Luigi — Mazzanti Enrico.
Ad ufficiale d ordine a L. 1700 dal 16 settembre 1916:
Romano Antonino — Pasero Leonardo — Abbate Salvatore — Trosti Ugo — Incandela Giuseppe — De Nardis Oreste — Dei Cesare.

Con decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1916:

Valentini Valentino, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 16 settembre 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 5 novembre 1916:

Martire Raffaele, capo ufficio a L. 3800, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° novembre 1916.
Evoli cav. Antonino, primo ufficiale postale a L. 3300, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° novembre 1916.
Corradini Pietro, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3300, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° novembre 1916.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(2ª *pubblicazione*)

Titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato — il cui servizio venne assunto dal tesoro dello Stato e poi affidato alla Direzione generale del Debito pubblico, — stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma il 29 gennaio 1917.

43ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 35 azioni privilegiate della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Bra, emesse in dipendenza della legge 11 luglio 1852, n. 1407, e R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

8	447	871	1626	2468
77	465	981	1887	2470
163	508	1090	1952	2574
237	635	1111	2007	2615
260	689	1161	2311	2628
279	726	1429	2387	2652
444	870	1602	2406	2876

La decorrenza delle annualità delle dette azioni estratte, cessa dal 1° gennaio 1917, ed il rimborso del relativo capitale di L. 500 ciascuna, avrà luogo a cominciare dal 1° luglio successivo, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria che saranno emessi da questa Direzione generale in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente a questa Direzione generale o a mezzo delle Intendenze di finanza, con restituzione dei titoli, muniti delle loro cedole non scadute, cioè di quelle segnate coi nn. 45 a 92, per le annualità 1° gennaio 1917 al 1° gennaio 1965.

51ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 237 obbligazioni della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Alessandria, emesse in virtù della legge 10 luglio 1862, n. 702, e R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632 (parte supplementare).

39	2950	5694	7910	10723
281	2968	5709	8011	11101
465	3072	5710	8162	11199
505	3088	5773	8225	11223
527	3142	5777	8244	11404
597	3160	5906	8248	11468
654	3244	5980	8296	11571
685	3252	6029	8331	11596
767	3323	6478	8371	11847
803	3382	6646	8526	11900
844	3473	6723	8668	12009
1471	3501	6747	8725	12193
1489	3698	6842	8749	12217
1497	3862	6844	8974	12[illegible]34
1620	3880	7082	9021	12337
1676	4060	7128	9057	12395
1754	4267	7239	9321	12536
1800	4331	7267	9529	12549
1831	4375	7273	9607	12593
1991	4512	7403	9868	12594
2400	4553	7437	9963	12857
2459	4600	7555	10077	13006
2597	4843	7598	10129	13013
2811	5100	7662	10280	13116
2817	5644	7736	10289	13152
2912	5673	7909	10475	13227
13235	15753	17968	19480	22580
13350	15812	18016	19943	22663
13646	15826	18115	20276	22695
14011	16013	18122	20674	22704
14058	16023	18270	20758	22712
14156	16063	18340	20765	22734
14253	16106	18463	20821	22744
14312	16137	18640	20830	23063
14375	16229	18679	20888	23132
14575	16233	18710	20965	23421
14655	16289	18720	21018	23551
14750	16330	18727	21299	23577
14967	16534	18930	21451	23663
14987	16734	18963	21524	23683
15069	16817	18983	21576	23687
15072	16889	19004	22026	23696
15278	16919	19124	22151	23811
15350	16951	19308	22276	23841
15447	17151	19321	22328	23967
15539	17265	19362	22465	—
15590	17584	19395	22502	—
15730	17590	19454	22557	—

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi dal 1° luglio 1917, e dal detto giorno incomincerà il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, contro restituzione dei titoli muniti delle cedole non maturate al pagamento, cioè quelle numero 110. Semestre 1° gennaio 1918, al numero 140 semestre 1° gennaio 1933:

nello Stato - mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle intendenze;

all'estero - direttamente presso la Banca fratelli de Rothschild a Parigi.

21ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 329 azioni comuni infruttifere pei tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara, autorizzati colle leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279 ed emesse in seguito al R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare)

N. 19 titoli unitari di una azione ciascuno

5727	5952	6227	6469	6695
5738	5957	6280	6526	6741
5774	5983	6319	6536	6760
5896	6024	6466	6537	—

N. 31 titoli decupli di dieci azioni ciascuno

dal	7282	al	7291	dal	16742	al	16751
»	8292	»	8301	»	16932	»	16941
»	9152	»	9161	»	16972	»	16981
»	9162	»	9171	»	17252	»	17261
»	9812	»	9821	»	17782	»	17791
»	11412	»	11421	»	17852	»	17861
»	11422	»	11431	»	18862	»	18871
»	11462	»	11471	»	19222	»	19231
»	11782	»	11791	»	20352	»	20361
»	12652	»	12661	»	20612	»	20621
»	12752	»	12761	»	24202	»	24211
»	12822	»	12831	»	24882	»	24891
»	13222	»	13231	»	25772	»	25781
»	14022	»	14031	»	26292	»	26301
»	14512	»	14521	»	26792	»	26801
»	16132	»	16141				

Le suddette azioni estratte, del capitale nominale di L. 500 ciascuna, sono rimborsabili dal 1° luglio 1917, ed il loro rimborso verrà effettuato con deduzione della tassa di circolazione mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che verranno emessi da questa Direzione generale contro restituzione dei titoli, accompagnati da regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

Le azioni divenute rimborsabili, qualora non siano presentate al rimborso entro il quinquennio decorrente dalla data della inserzione dei loro numeri nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, restano prescritte, ed il relativo capitale è devoluto al tesoro dello Stato giusta l'art. 53 degli statuti della Società anonima per le ferrovie del Monferrato, approvati con R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632, e 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

Roma, addì 29 gennaio 1917.

Per il direttore capo divisione
MINNO.

Per il direttore generale
ENRICI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910, n. 536),

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 febbraio 1917, in L. 135.94

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 1° febbraio 1917, da valere per il giorno 2 febbraio 1917.

Franchi	124 64
Lire sterline	34 63
Franchi svizzeri	144 33 1/2
Dollari	7 29
Pesos carta	Inquotato
Lire oro	132 74 1/2

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *1° febbraio 1917* — (Bollettino di guerra n. 618).

Insistenti tiri della artiglieria nemica nella zona montuosa a occidente del Garda con danni agli abitati.

Movimenti nemici tra Sarca e Adige, sul Pasubio e nella Valle Posina (Astico), disturbati dalle nostre artiglierie.

Nell'Alto But batterie nemiche e bombarde bersagliarono violentemente le nostre posizioni sul Pal Piccolo e sulla vetta Chapot senza fare alcun danno.

Sulla fronte Giulia l'artiglieria nemica si mantenne assai attiva nella zona di Gorizia e sul Carso; la nostra eseguì i consueti tiri di interdizione e disperse truppe nemiche ammassate nelle vicinanze di Biglia.

Cadorna.

Settori esteri.

Nel settore orientale i russi, passando alla controffensiva, hanno respinto il nemico su quasi tutti i punti, riconquistando le trincee perdute.

In quello occidentale, tutti i tentativi tedeschi per respingere gli inglesi e i francesi da talune posizioni sono stati respinti con perdite.

Dalla Macedonia non è segnalato alcun fatto nuovo.

In Rumenia le tempeste di neve e i freddi eccezionali non hanno paralizzato completamente l'attività dei belligeranti.

I russo-rumeni, con fortunate azioni militari, continuano a respingere il nemico su tutto il fronte, in ispecie sulla direttiva Kimpolung-Jacobeni.

Un comunicato ufficiale da Jassy informa sull'importanza della vittoria russa a nord-est di Dornovatra, in Bucovina.

Nel settore caucasico il maltempo non permette ulteriori combattimenti.

In Mesopotamia, invece, gli inglesi proseguono con successo a premere i turchi sulla riva meridionale del Tigri.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

Basilea, 1. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Su vari punti del fronte pattuglie di ricognizione portarono utili constatazioni sul nemico.

Fronte orientale. — A causa del freddo rigidissimo vi fu soltanto in pochi punti viva attività combattiva.

Sulla Narajewka, a sud-est di Lipnica-Dolna, elementi di un reggimento penetrarono in una posizione russa.

Fronte dell'arciduca Giuseppe e gruppo del maresciallo Mackensen. — Piccoli combattimenti sul terreno fra le due linee e fuoco di artiglieria isolato.

Fronte macedone. — A sud-ovest del lago di Doiran distaccamenti che si avanzavano dopo un vivo fuoco furono respinti.

Basilea, 1. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Il tempo invernale straordinariamente rigido impedisce su tutto il fronte orientale ogni grande attività di combattimento.

Pietrogrado, 1. — Un comunicato del grande stato maggiore in data 1° febbraio dice:

Fronte occidentale. — Nostri elementi passati al contrattacco sloggiarono i tedeschi, dopo accanito combattimento, dalle trincee conquistate ad est della strada di Kalntzen; indi la calma, turbata di tempo in tempo da fuoco di artiglieria, si stabilì su questo fronte.

Anche il settore ad est della strada di Kalntzen, ove i tedeschi erano penetrati nel nostro fronte, è completamente sgomberato dai nemici e i nostri elementi, dopo una lotta particolarmente penosa, aggravata da vivi geli e in un'atmosfera di gas asfissianti, riconquistarono le loro trincee.

Nostri aeroplani lanciarono bombe sulla fattoria di Bevenk, 20 verste a nord-ovest di Illukst. In questa regione un nostro apparecchio impegnò combattimento con un aeroplano nemico e lo costrinse a discendere nelle linee nemiche 10 verste a nord-ovest di Illukst.

Aviatori tedeschi bombardarono la regione del villaggio di Teplya, 20 verste a nord est di Postavy-mar Nero. Sulle coste dell'Anatolia nostre navi catturarono e condussero seco cinque *schooners*, dei quali tre a motore.

Parigi, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Scontri di pattuglie su diversi punti del fronte, specialmente ad est di Reims e nella regione a nord di Altkirch.

Notte calma ovunque altrove.

L'aiutante Madon ha abbattuto ieri il suo quinto aeroplano tedesco.

Nella notte del 31 gennaio una delle nostre squadriglie ha bombardato le stazioni e i depositi nemici di Curchy e di Voyennes e i bivacchi ad est di Nesle.

Uno dei nostri aeroplani, fornito di cannoni, ha tirato una cinquantina di granate sugli accantonamenti nemici di Mesnils, Nicaize ed Herley (Somme).

Parigi, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nessun avvenimento importante da segnalare durante la giornata, tranne una lotta di artiglieria abbastanza attiva all'Hartmannswillerkopf e ad est di Netzeral.

Londra, 1. — Un comunicato del maresciallo Haig, dice:

La notte scorsa a nord di Beaumont Hamel abbiamo ancora migliorato alquanto la nostra posizione.

Stamane in vicinanza di Grandcourt abbiamo respinto un altro tentativo dei tedeschi di raggiungere uno dei nostri posti.

All'alba di stamane, a sud-est di Neuville-Saint-Vaast abbiamo effettuato un felice colpo di mano. Non abbiamo subito alcuna perdita.

Durante la notte e stamane di buon'ora a sud-est di Armentières e ad est di Ypres abbiamo respinto con perdite tentativi del nemico di spingersi fino alle nostre linee.

Stamane in vicinanza di Witschacte due altri attacchi effettuati da forti distaccamenti tedeschi vestiti di bianco sono stati respinti prima che essi potessero raggiungere le nostre trincee. I tedeschi hanno subito forti perdite ed abbiamo fatto in questi attacchi alcuni prigionieri.

Durante la giornata in numerosi punti lungo il nostro fronte abbiamo effettuato con successo un cannoneggiamento contro le posizioni dei tedeschi ed abbiamo controbattuto le artiglierie nemiche.

L'artiglieria tedesca è stata più attiva dell'ordinario a sud di Ypres.

Il numero totale dei prigionieri da noi fatti nel mese di gennaio di 1228 fra cui 27 ufficiali.

Le Hâvre, 1. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Durante la notte attività di pattuglie tedesche le quali sono state ovunque respinte dal fuoco. L'artiglieria tedesca è stata attivissima nella regione di Hetsas e verso Dixmude. Lotta di artiglieria nei settori di Ramscapelle, di Pervyse e di Noordschoote.

Jassy, 1. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito romeno, in data 29 gennaio, dice:

Una tempesta di neve e grandi freddi impediscono operazioni importanti.

Nella valle dell'Oitux-Cashin una ricognizione, comandata dal sottotenente russo Wanos, penetrò nelle trincee nemiche e fece 13 prigionieri.

In direzione di Jacobeni, a nord-est di Dornavatra, i russi attaccarono avanzando nella neve fino alla cintura e si impadronirono di due posizioni fortemente organizzate; presero in questa nuova azione prigionieri altri 11 ufficiali e oltre mille soldati, dieci mitragliatrici, un cannone da campagna e parecchi lancia-bombe, oltre i 45 ufficiali e i 1126 soldati presi nei combattimenti precedenti.

Sul resto del fronte fuochi di fanteria e di artiglieria più vivi nella valle del Susita.

Due deboli attacchi nemici tentati nella direzione Mainacesti-Voinesti fallirono sotto il fuoco di artiglieria.

Il tenente russo Jakovloss, passando il Sereth con una pattuglia, prese un posto nemico a nord di Calieni.

Basilea, 1. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data 31 gennaio dice:

Fronte del Tigri. — Il 30 gennaio il nemico, dopo aver preso con sei batterie sotto il suo fuoco la posizione di un nostro battaglione sulla riva meridionale del Tigri, effettuò un attacco di fanteria. Un tentativo di accerchiamento effettuato da un reggimento di cavalleria, rinforzato da due compagnie di fanteria, non riuscì sotto il nostro fuoco di artiglieria.

Il 31 gennaio il nemico prese per parecchie ore sotto il fuoco di artiglieria le nostre posizioni di Felahie e quelle situate a sud del Tigri.

Rispondemmo violentemente a questo fuoco.

Nessun avvenimento importante sugli altri fronti.

Pietrogrado, 1. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte del Caucaso. — La tempesta di neve continua su tutto il fronte.

PER IL PRESTITO NAZIONALE

S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, Boselli, ha diretto agli onorevoli senatori e deputati la seguente lettera per avere la loro collaborazione nella propaganda per il prestito nazionale:

Roma, 31 gennaio 1917

Onorevoli Colleghi,

Già altre volte, in occasione di prestiti nazionali, avete dato fervore di opera per il loro successo. Nessuno meglio dei rappresentanti politici può svolgere questo fecondo apostolato civile, col divulgare la convinzione che, pei bisogni straordinari dello Stato, vi è la necessità di straordinari proventi, col diffondere la giusta fede nella robustezza della finanza pubblica, col dimostrare che dare alla Patria in armi - madre e tutrice - gli indispensabili mezzi, significa amarla, difenderla, onorarla, farle più presto raggiungere gli augurati destini.

La vostra propaganda deve alimentarsi nel convincimento che

l'opera di ognuno e di tutti deve accentuarsi con la intensità delle fasi risolutive, perchè viva e trionfi la Patria.

In altre Nazioni alleate si sono formati Comitati nazionali e locali: voi potrete curarne la formazione, cooperarvi, dirigerli; la vostra parola educatrice potrà eccitare la ricchezza ed esaltare ad un tempo lo spirito risparmiatore per la sua forza emancipatrice.

Così avrete fatto - beneficio che sopravviverà alla guerra - anche degli uomini migliori; e la cartella del nuovo prestito sarà entrata in ogni casa, a rappresentarvi una idea, un dovere, la virtù moralizzatrice del risparmio, a ricordarvi la storia e le glorie della Patria.

Voi dovete illustrare la verità che il nuovo prestito, per la sua forma e per le sue agevolezze, è un ottimo e sicuro impiego di denaro e che il sottoscrivere ad esso è bene operare per sè e per la Patria.

La guerra, oltrechè col sangue, si vince col denaro e nessun italiano negherà all'Italia, palpito dei nostri cuori, quanto essa ci chiede per l'adempimento di un compito, sacro verso i nostri fratelli irredenti e doveroso per la dignità e l'avvenire della Nazione

Al vostro senno, al vostro fervore io chieggo di portare fra il popolo la parola di fede nel trionfo che il nuovo prestito deve assicurarci; la parola di persuasione che il dare alla Patria i mezzi di cui abbisogna significa confortare i nostri valorosi soldati nella dura lotta che essi sostengono intrepidi.

Mostriamo loro che il Paese li ama, li ammira, li aiuta!

Onorevoli Colleghi,

In questa lotta vitale, nella quale chi non combatte alla frontiera ha da ritemprarsi nel senso austero del dovere, per tendere la volontà nella cooperazione italica ai fini del trionfo della giustizia e del diritto, io invoco da voi un'opera, che vi sarà titolo di gratitudine e di onore.

P. Boselli.

*** Alla Camera di commercio di Bologna ebbe luogo ieri una riunione per costituire un Comitato di propaganda per il Prestito nazionale.

L'adunanza era presieduta dal senatore Tanari, il quale fu chiamato a far parte della presidenza del Comitato unitamente ai senatori Dallolio e Pini, all'on. Cavazza, al cav. Franchi, presidente della Camera di commercio, al prof. Luigi Silvagni ed al cav. Zanella, direttore della Banca d'Italia.

La Camera di commercio di Bologna sottoscriverà al Prestito nazionale L. 100.000.

La limitazione dei consumi

In tutta l'Italia si va sempreplù beneficamente accentuando il movimento per la limitazione dei consumi.

A Roma, ieri, convocato dal prefetto della Provincia comm. Aphel, si è riunito il Comitato provinciale per la limitazione dei consumi. Intervennero alla riunione, oltre a S. E. Comandini, quasi tutti i deputati di Roma e provincia, numerose signore ed autorità e personalità cittadine, rappresentanti tutte le classi e categorie della cittadinanza.

Il prefetto, tra viva attenzione, espose la missione del Comitato concludendo, tra applausi:

« Così soltanto l'Italia sarà degna del suo Re magnanimo e prode, soldato fra i suoi soldati; delle Regine che convertirono le reggie in ospedali e che ai soldati feriti, quasi fossero loro figli, dedicano ogni giorno ed ogni ora del giorno cure materne e pensieri infiniti; del suo glorioso esercito, del radioso avvenire che le è riservato ».

Parlarono, poscia, S. E. Comandini che portò i saluti augurali del Comitato centrale di propaganda per la disciplina dei consumi ed incitò a perseverare viepiù nel provvido intento.

Parlarono poscia il comm. Ludovisi, vice-presidente del Consiglio provinciale, il comm. Nathan, il comm. ing. Luiggi, il comm. Martini, R. provveditore agli studi, il prof. Ballerini ed altre personalità, fra le quali le signore Dora Melegari e Reibaudi.

Venne dato incarico al prefetto di costituire un Comitato direttivo, sotto la di lui presidenza, e composto di otto persone. Oggi il Comitato venne costituito e domani funzionerà.

*** A Sassari, ieri, è stata tenuta un'imponente riunione per la costituzione di un Comitato di propaganda per la provvidenziale misura.

Vi perteciparono le rappresentanze politiche, amministrative e commerciali della provincia, di sodalizi e del clero.

Dopo un elevato discorso del prefetto, comm. Nannetti, su proposta del senatore Garavetti si acclamò a presidente lo stesso prefetto.

Si nominarono quindi vice-presidenti gli onorevoli Garavetti e Abozzi e si deferì alla presidenza la nomina della Giunta esecutiva.

La riunione terminò con l'invio di un telegramma a S. E. il ministro Raineri, assicurandolo dell'attiva cooperazione del Comitato per il raggiungimento del fine della propaganda.

*** Anche a Bologna, ieri, indetta dal prefetto, comm. Quaranta, si tenne una adunanza per la costituzione di un Comitato per intensificare i mezzi economici della resistenza, sia promovendo la produzione nazionale, sia persuadendo alla limitazione dei consumi.

Dopo un'ampia discussione venne demandata al prefetto la facoltà di nominare subito varie Commissioni esecutive.

Risposta della Germania al Messaggio di Wilson

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Zurigo, 1. — Si ha da Berlino 31:

Oggi è stata trasmessa la seguente Nota al Governo degli Stati Uniti d'America:

« Berlino, 31 gennaio 1917 — Vostra Eccellenza ebbe la bontà di comunicarmi, in data del 22 corrente, il Messaggio che il signor presidente degli Stati Uniti d'America aveva diretto lo stesso giorno al Senato americano.

Il Governo imperiale prese cognizione del contenuto del Messaggio con quella seria attenzione che meritano le esposizioni del signor presidente, improntate ad alto senso di responsabilità.

Mi riesce di grande soddisfazione il constatare come le direttive di questa notevole manifestazione concordino in ampia misura coi principî e coi desiderî professati dalla Germania. Appartiene ad essi in prima linea il diritto di tutte le nazioni a decidere delle loro sorti e ad essere in condizioni di parità.

In omaggio a questo principio la Germania saluterebbe sinceramente che popoli come quelli dell'Irlanda e dell'India, i quali non godono le benedizioni della indipendenza statale, ottenessero la loro libertà.

Anche il popolo tedesco respinge le alleanze che lanciano i popoli in una gara per la potenza e li cacciano in una rete di intrighi egoistici.

È invece certa la sua cooperazione con lieto animo a tutti gli sforzi che mirino ad impedire le guerre future.

La libertà dei mari, quale premessa della libera esistenza e del libero traffico dei popoli, e così pure la porta aperta pel commercio di tutte le nazioni, appartennero sempre ai principî direttivi della politica tedesca.

Perciò tanto più profondamente il Governo imperiale deplora che il contegno ostile alla pace dei suoi avversari renda impossibile al mondo di procedere ad attuare i suoi eletti fini.

La Germania ed i suoi alleati erano pronti ad entrare subito in

negoziati di pace ed avevano designata quale base di essi l'assicurazione della esistenza, dell'onore e della libertà di sviluppo dei loro popoli.

I loro piani, come rilevarono esplicitamente nella Nota del 12 dicembre, non erano diretti allo sfracellamento o alla distruzione degli avversari, e, secondo il loro convincimento, erano conciliabili coi diritti delle altre nazioni.

Ciò si riferisce in particolare al Belgio, che è oggetto di calorose simpatie negli Stati Uniti. Il cancelliere dell'Impero aveva pochi giorni prima dichiarato non essere mai stato nei propositi della Germania di annettersi il Belgio. La Germania vuole unicamente, nella pace da concludersi col Belgio, prendere precauzioni affinchè questo paese, col quale il Governo imperiale desidera di vivere in buone relazioni di vicinato, non possa essere sfruttato dai nemici per promuovere aggressioni ostili.

Queste precauzioni sono tanto più urgentemente necessarie in quanto che i governanti nemici espressero chiaramente in parecchi discorsi, e specie nelle decisioni della Conferenza economica di Parigi, il proposito di non riconoscere per la Germania neanche dopo ripristinata la pace, condizioni di parità, e anzi di combatterla ancora sistematicamente.

Il tentativo di pace dei quattro alleati è naufragato di fronte alla brama di conquista degli avversari, che vogliono dettare la pace. Sotto l'insegna del principio di nazionalità essi hanno rivelato lo scopo della guerra, di smembrare e disonorare la Germania, l'Austria-Ungheria, la Turchia e la Bulgaria; al desiderio di conciliazione contrappongono la volontà di annientamento; vogliono la lotta all'estremo.

Sorge così una nuova situazione, che costringe anche la Germania a nuove decisioni.

Da due anni e mezzo l'Inghilterra abusa della sua potenza navale nel criminoso tentativo di costringere la Germania ad arrendersi per fame. Con dispregio brutale del diritto internazionale, il gruppo di potenze guidato dall'Inghilterra non soltanto impedisce il legittimo commercio dei suoi avversari, ma, con una pressione senza riguardo, costringe anche gli Stati neutrali a rinunciare a qualsiasi traffico commerciale ad essa non gradito o a limitare il commercio secondo le sue arbitrarie prescrizioni.

Il popolo americano conosce gli sforzi fatti, per indurre l'Inghilterra ed i suoi alleati a ritornare al diritto internazionele ed al rispetto della libertà dei mari. Il Governo inglese persiste nella guerra di affamamento, che certo non colpisce la forza militare del nemico, ma impone a donne e bambini, malati e vecchi di sopportare per amor patrio privazioni pericolose per l'energia del popolo.

Così la cupidigia di dominio inglese accumula con cuore freddo i dolori nel mondo, incurante di ogni legge di umanità, incurante delle proteste dei neutrali gravemente danneggiati, incurante persino del muto anelito alla pace dei popoli dei suoi alleati.

Ogni giorno che continua la terribile lotta, reca nuove devastazioni, nuova miseria a nuova morte. Ogni giorno che si abbrevi la guerra conserva la vita a migliaia di valorosi combattenti dalle due parti ed è un beneficio per l'umanità tormentata.

Il Governo imperiale non potrebbe assumersi la responsabilità, dinanzi al popolo tedesco e dinanzi alla storia, di lasciare intentato qualsiasi mezzo per affrettare la fine della guerra. Col signor presidente degli Stati Uniti esso aveva sperato di raggiungere questo scopo mediante negoziati.

Poichè gli avversari hanno risposto al tentativo d'accordo con una intimazione di lotta più aspra, il Governo imperiale, se vuol servire nel vero senso l'umanità e non commettere una colpa contro il suo popolo, deve ormai continuare la lotta, nuovamente impostagli per l'esistenza, con il pieno impiego delle armi. Esso deve pertanto lasciar cadere anche le limitazioni impostesi sinora nello impiego dei suoi mezzi di lotta sul mare.

Confidando che il popolo americano e il suo Governo si renderanno conto dei motivi di questa decisione e della sua necessità, il Governo imperiale spera che gli Stati Uniti giudicheranno la nuova situazione dall'alta torre dell'imparzialità e coopereranno anche da parte loro ad impedire altre miserie ed evitabili sacrifici di vite umane.

Mentre mi richiamo all'unito memoriale circa i particolari delle misure divisate par la guerra sul mare, oso esprimere la speranza che il Governo degli Stati Uniti avvertirà le navi americane di non entrare nella zona di sbarramento specificata nell'allegato e avvertirà i suoi cittadini di non affidare passeggeri o merci ai piroscafi trafficanti con i porti della zona sbarrata.

Colgo questa opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza la espressione della mia massima stima.

« *Zimmermann* ».

***

Testo del memoriale.

Berna, 1. — Ecco il testo del memoriale menzionato nella nota tedesca agli Stati Uniti:

A datare dal 1° febbraio 1917 si farà senz'altro opposizione con ogni arma a qualsiasi traffico marittimo nelle acque proibite qui appresso indicate intorno alla Gran Bretagna, alla Francia, all'Italia e nel Mediterraneo orientale. Le acque bloccate sono:

A) Al nord: La regione intorno all'Inghilterra ed alla Francia limitata da una linea a 20 miglia marittime di distanza lungo la costa olandese fino al battello faro di Terschelling, dal grado di longitudine del battello faro di Terschelling fino ad Udzie. La linea che va dal punto 62 latitudine nord, 0° longitudine, fino al 62° latitudine nord, 5° longitudine ovest poi fino al punto a tre miglia marittime al sud della punta meridionale di Faroe, e di là per il punto 62° latitudine nord, 10° longitudine ovest fino al 61° latitudine nord, 15° longitudine ovest, indi 57° latitudine nord-20° longitudine ovest, poi lungo il 43° longitudine nord fino a 20 miglia marittime dal Capo Finisterre e 20 miglia marittime di distanza lungo la costa spagnola fino alla frontiera francese.

B) Al sud: Nel Mediterraneo rimarrà aperto alla navigazione neutrale la zona marittima situata ad ovest della linea: Punta Espiquette fino al 38° 20' latitudine nord e 6° longitudine ovest, come pure al nord e ad ovest della striscia larga 20 miglia marittime lungo la costa al nord dell'Africa, cominciando a 2° longitudine ovest Per riunire questa zona marittima alla Grecia vi sarà una striscia larga 20 miglia marittime al nord (e rispettivamente ad est) della linea seguente: 38° latitudine nord - 6° longitudine est fino al 38° latitudine nord - 10° longitudine est, fino a 37° latitudine nord - 11° 30' longitudine est, fino a 34° latitudine nord 11° 30 longitudine est, fino a 34° latitudine nord 22° 30' longitudine est nelle acque territoriali greche.

Le navi neutre che navigano nelle acque bloccate lo faranno a loro rischio e pericolo. Benchè siano state prese precauzioni perchè le navi neutre naviganti il 1° febbraio a destinazione di porti situati nelle acque bloccate siano risparmiate durante un congruo termine, tuttavia si ritiene opportuno raccomandare di avvertirle con tutti i mezzi di cui si dispone e di far loro evitare la zona proibita.

Le navi neutrali ancorate in porti situati nelle acque bloccate possono ancora lasciare le acque interdette con eguale sicurezza se esse partiranno prima del 5 febbraio e se si recheranno nelle acque libere per la via più corta.

Il servizio dei vapori americani regolari per passeggeri può continuare senza essere molestato:

1. Se Falmouth sarà presa come base di destinazione.

2. Se all'andata ed al ritorno saranno toccati Scilly ed il punto 30° latitudine nord-20° longitudine ovest (su questa rotta non saranno collocate mine tedesche).

3. Se i vapori porteranno i seguenti segni speciali, che saranno rimessi soltanto ad essi nei porti americani. Lo scafo e le soprastrutture dipinte con striscie verticali alternativamente bianche e rosse, larghe tre metri. A poppa bandiera americana. Nella notte

la bandiera nazionale e le strisce bianche e rosse debbono essere possibilmente visibili da lontano e le navi debbono sempre ed ovunque essere fortemente illuminate.

4. Se una nave circolerà una volta per settimana per ciascuna direzione e l'arrivo avrà luogo a Falmouth la domenica, e la partenza da Falmouth il mercoledì.

5. Se il Governo americano darà garanzie che i vapori non avranno a bordo merci dichiarate contrabbando di guerra secondo le liste tedesche sul contrabbando.

Alla nota sono annessi due esemplari di carte nelle quali sono segnate le acque bloccate.

Note analoghe sono state rimesse ai Governi degli altri Stati neutrali.

CRONACA ITALIANA

Per il palazzo del Parlamento. — S. E. il ministro dei lavori pubblici ha costituito, per tutta la durata dei lavori di costruzione dell'edificio destinato a nuova sede del Parlamento e di sistemazione delle adiacenze di Montecitorio, una Commissione col mandato:

a) di compiere un esame immediato e generale del fabbisogno 15 settembre 1916, compilato dalla direzione tecnica ed amministrativa pei lavori di Montecitorio, nell'intento di accertare che il medesimo sia studiato coi criteri della più rigorosa economia compatibile con la destinazione dell'ufficio suddetto;

b) di compiere, caso per caso, su richiesta del Ministero, anteriormente all'approvazione, un esame di merito dei progetti esecutivi che saranno presentati dal genio civile per la prosecuzione dell'opera al fine di accertare se la spesa relativa sia nei limiti del fabbisogno e di proporre le eventuali economie di spesa.

A far parte della Commissione sono stati chiamati i signori onorevole ing. Leone Romanin Jacur, deputato al Parlamento, presidente; l'on. ing. Anselmo Ciappi, deputato al Parlamento; onorevole ing. Cesare Nava, deputato al Parlamento; l'ing. grand'ufficiale Alberto Rocco, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; il grand'ufficiale avv. Carlo Marzollo, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici, ed in qualità di segretario l'ing. cav. Federico Barducci.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma tenne ieri l'annunziata seduta, sotto la presidenza del sindaco.

Commemorati i compianti Luigi Marcozzi e Adolfo Albertini, già impiegati del Comune, altamente benemeriti per amor patrio e zelo di pubblici funzionari, si procedette allo svolgimento delle interrogazioni.

Il sindaco rispose esaurientemente a quella del consigliere Bruchi sulla crisi in seno alla Giunta municipale, e a quelle sul recente sciopero tramviario.

Dopo la votazione per la nomina della Commissione per lo studio del bilancio preventivo, la seduta fu tolta.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« È infondato che un recente articolo comparso in più giornali col titolo « Per un direttorio militare » sia da attribuire ad ispirazione del Comando supremo ».

Inaugurazione. — Alla Scuola professionale femminile, di Roma, ieri venne inaugurato il « Corso magistrale di economia domestica razionale » tenuto annualmente, col consenso e col contributo del Ministero dell'istruzione e del municipio di Roma, dalla scuola di economia domestica « Giovanni Montemartini », diretta dalla prof.ª Angelica De Vito Tommasi.

Assistevano S. E. Morpurgo, sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, il prefetto, Aphel, il R. provveditore agli studi e numerose altre personalità.

Parlarono il prof. Mondaini, l'assessore municipale Leonardi, la direttrice De Vito-Tommasi e il prof. Giuffrida.

L'insegnamento della lingua russa. — Con l'intervento di molte autorità ed invitati, iersera, a Torino, si è inaugurato un corso pratico di lingua russa a cura del Comitato italo-russo di cui sono presidenti onorari le LL. EE. Boselli e l'ambasciatore di Russia, De Giers, e presidente effettivo l'on. Daneo.

Questi pronunziò un applaudito discorso mandando un fraterno saluto al popolo russo che combatte a fianco di quello italiano per i più alti ideali. Parlarono pure Corrado Corradini e l'assessore Bona per il sindaco.

Mandarono telegrammi di adesione le LL. EE. Boselli e l'ambasciatore di Russia.

Rappresentanza commerciale italiana a Pietrogrado. — Ieri il Consiglio dei rappresentanti riuniti del commercio e dell'agricoltura ha discusso con la Delegazione economica italiana le questioni del commercio dei grani fra la Russia e l'Italia e delle comunicazioni terrestri e marittime dirette fra la Russia e l'Italia.

Membri del Consiglio dell'Impero e della Duma e rappresentanti delle principali organizzazioni commerciali ed industriali hanno preso parte alla discussione.

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato ieri:

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 1.9
Temperatura massima, » » . . 6.6

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

WASHINGTON, 1. — La Nota tedesca al suo primo esame ha provocato riflessioni, le quali dànno l'impressione che la situazione sia considerata come estremamente grave e che si attenda una pronta azione.

LONDRA, 1. — Una Nota ufficiosa dice:

I giornali tedeschi annunciarono la distruzione dell'arsenale di Woolwich, quando avvenne l'esplosione nel quartiere est di Londra. Questa notizia è ufficialmente smentita. L'esplosione avvenne in una officina privata. Le altre officine danneggiate erano pure stabilimenti privati.

Nessuna officina governativa fu colpita, e la fabbricazione delle munizioni non fu compromessa.

MADRID, 1. — Si è riunito il Consiglio dei ministri e si è occupato della Nota diretta dalla Germania agli Stati neutri riguardo ai sottomarini.

LONDRA, 1. — Il ministro delle colonie, Walter Long, in un discorso pronunciato oggi a Westminster, ha dichiarato che nessuna colonia sarà restituita alla Germania dopo la guerra.

LONDRA, 1. — Un comunicato del *Foreign Office* protesta contro le affermazioni del Governo tedesco che navi-ospedale alleate siano state impiegate nel trasporto delle truppe e delle munizioni. Il Governo britannico ha notificato al Governo tedesco che sarebbero esercitate rappresaglie se il Governo tedesco, come si propone, vietasse la navigazione delle navi-ospedale sulle vie militari della Manica e del mare del nord.

ZURIGO, 1. — Si ha da Berlino:

Il *Reichsanzeiger* pubblica un proclama dell'Imperatore il quale ringrazia per gli auguri rivoltigli in occasione del suo genetliaco, e dice che tali manifestazioni unanimi gli hanno dimostrato il proposito del paese di fare ogni sacrificio per imporre agli avversari, mediante la piena pressione delle armi, la pace che essi hanno ricusato.

Tempi difficili ci stanno ancora dinanzi, dice l'Imperatore; le necessità della patria esigono da ognuno una estrema tensione delle forze, ma il popolo tedesco rimane sempre fermo ed incrollabile, compreso della coscienza della sua forza e della volontà di vittoria, fermo in campo ed in patria per la difesa della sua giusta causa fino all'ultimo uomo.

Guardo con fiducia all'esito di questa lotta sanguinosa per l'essere o non essere dell'Imperatore e dell'Impero.

Dio sarà anche in avvenire con noi e darà la vittoria alle nostre armi.

ZURIGO, 1. — Si ha da Vienna, 31:

La Nota dell'Austria-Ungheria agli Stati Uniti dichiara tra l'altro che il Governo austro-ungarico non disconosce i nobili fini del Messaggio di Wilson al Senato e li ha esaminati attentamente, ma deve costatare che il suo desiderio di spianare la via ad una pace durevole è sventato fin d'ora pel fatto che gli avversari respinsero l'offerta delle potenze centrali.

ZURIGO, 1. — Si ha da Berlino:

Continuando il suo discorso, il cancelliere dell'Impero ha detto: « Che cosa vi è di mutato? Già il numero dei nostri sottomarini è essenzialmente mutato di fronte all'anno scorso; quindi si ha una prima base di successo. Una seconda base di carattere decisivo, è questa: il cattivo raccolto mondiale delle granaglie. Già ora esso pone i nostri nemici dinanzi a serie difficoltà; noi abbiamo ferma speranza di accrescere queste difficoltà sino a renderle insopportabili con una guerra illimitata dei sottomarini.

Anche il problama dei carboni è problema vitale in questa guerra; esso già ora, come sapete, è critico in Francia ed in Italia; i nostri sottomarini lo faranno più critico ancora.

Inoltre soprattutto per l'Inghilterra è importante l'importazione di minerali per la fabbricazione delle munizioni, e di legname per le miniere di carbone. Le difficoltà dei nostri nemici in questo campo aumenteranno, causa il crescere della penuria del tonnellaggio. Il tempo ed anche la guerra degli incrociatori preparano in questo campo il colpo decisivo dei sottomarini. L'Intesa soffre per la mancanza di tonnellaggio: l'Italia e la Francia la sentono non meno dell'Inghilterra.

Oggi possiamo valutare molto più alti che nella primavera dell'anno scorso i vantaggi positivi di una guerra coi sottomarini illimitata e nello stesso tempo caduti da allora i pericoli che ci sorgevano dalla guerra dei sottomarini.

L'oratore ha trattato poi ampiamente della situazione generale politica. Il maresciallo Hindenburg, egli ha detto, ci ha caratterizzato pochi giorni or sono la situazione delle cose: il nostro fronte è saldo in tutte le parti; abbiamo dovunque le riserve necessarie. Il morale delle truppe è buono e fiducioso. La situazione generale militare ci concede dunque di addossarci tutte le conseguenze che la guerra illimitata coi sottomarini potrebbe trascinarsi dietro; e poichè questa guerra coi sottomarini è sotto tutti i riguardi il mezzo per danneggiare al massimo i nostri uemici, essa doveva essere iniziata.

L'Ammiragliato e la flotta d'alto mare sono fermamente convinti che l'Inghilterra sarà tratta alla pace con le armi: convinzione che ha un appoggio pratico nelle esperienze della guerra coi sottomarini e della guerra cogli incrociatori.

I nostri alleati aderiscono ai nostri propositi.

L'Austria-Ungheria si associa anche praticamente al nostro procedere.

Come noi poniamo una zona di sbarramento intorno all'Inghilterra e alla costa occidentale della Francia, con la quale tenderemo ad impedire qualsiasi navigazione verso i paesi nemici, così l'Austria-Ungheria proclama una zona di sbarramento intorno all'Italia.

Tutti i paesi neutrali avranno libero traffico fra loro e fuori della zona di sbarramento.

All'America offriamo, come facemmo già nel 1915, con determinate modalità, un assicurato traffico di passeggeri con determinati porti inglesi.

Il cancelliere legge quindi la Nota agli Stati Uniti e conclude:

Nessuno di noi chiuderà gli occhi dinanzi alla gravità del passo che facciamo.

Ciascuno sa dal 4 agosto 1914 che è in giuoco la nostra vita; ed il rigetto della nostra offerta sottolineò sanguinosamente questa convinzione. Allorchè nel 1914 di fronte alla mobilitazione generale russa dovemmo impugnare la spada, lo facemmo con un senso di profonda responsabilità verso il nostro popolo e nella coscienza di una forza risoluta.

Se adesso abbiamo deciso l'impiego della nostra arma migliore e più acuta, lo facciamo guidati dalla tranquilla ponderazione di tutte le circostanze in questione, dalla ferma volontà di aiutare il nostro popolo a sfuggire alle miserie ed ai dolori che i nostri nemici meditano contro di esso.

Il successo sta in mani più alte, ma ciò che forza umana può fare per conquistarlo alla nostra patria, statene certi, sarà fatto; nulla sarà omesso.

Dopo il cancelliere dell'impero ha parlato il segretario di Stato per la marina, che ha fatto comunicazioni di carattere militare e tecnico-navale.

Il segretario di Stato per gli interni ha trattato con ampi dati statistici della situazione economica mondiale.

Finalmente il segretario di Stato per gli esteri ha fatto comunicazioni su una serie di questioni particolari.

È seguita poi in seduta segreta una discussione a cui hanno partecipato oratori del centro, nazionali liberali e progressisti. Stamani la seduta continua.

PARIGI, 1 (*Senato*). — D'Estournelles de Constant, svolgendo una interpellanza sulla guerra sottomarina, domanda l'aumento delle navi di pattuglia e l'armamento delle navi commerciali. Dice che una statistica inglese ha dimostrato che su 78 piroscafi armati attaccati dai sottomarini 72 sono loro sfuggiti, mentre su cento piroscafi non armati attaccati sette soltanto sono sfuggiti. Conclude: Le nostre regioni invase resistono mirabilmente al terrore tedesco; resisteremo anche al terrore sul mare. Il sistema odioso dei nostri nemici li indicherà alla maledizione generale. (Applausi).

Il ministro della marina, Lacaze, risponde che non può dare in seduta pubblica spiegazioni complete, ma può dire che la dichiarazione del blocco marittimo tedesco corrisponde all'attitudine costante della Germania dal principio della guerra, chè essa ha sempre violato tutti gli impegni di umanità presi solennemente all'Aja ed ha agito con crudele disprezzo della vita umana. I tedeschi non potranno far mai peggio di quello che hanno fatto. Non vi è un marinaio, non vi è un uomo, che non condanni con orrore i delitti della Germania sul mare.

In presenza delle nuove dichiarazioni dei nemici, resteremo calmi, senza timore (Applausi).

Il ministro aggiunge che nessun mezzo di difesa è stato trascurato. Negli ultimi undici mesi su 51 milioni di tonnellate di merci entrate nei nostri porti 275.000 soltanto, ossia il mezzo per cento, sono state affondate dai sottomarini. Se nell'avvenire questa proporzione aumentasse un po', ciò non abbatterebbe la nostra volontà e la nostra fermezza. Il paese sopporterà valorosamente alcune privazioni ed ammirerà ancor più l'eroismo dei nostri soldati e dei nostri marinai, che sacrificano la loro vita per la difesa ed il vettovagliamento della patria (Applausi unanimi).

Il Senato approva all'unanimità l'ordine del giorno puro e semplice.

COPENAGHEN, 1. — Il Consiglio dei ministri ha discusso ieri sera circa il blocco tedesco, ed ha convocato il Riksdag in seduta segreta per oggi.

L'emozione è considerevole in tutto il paese.

I giornali scrivono che comincia l'ultima fase della guerra, la quale porterà ai neutrali le più gravi difficoltà; sperano tuttavia che il Governo saprà preservare il paese dalle presenti difficoltà.

MADRID, 1. — I ministri dell'interno, degli esteri, della guerra e della marina hanno lavorato tutta la notte per esaminare le conseguenze della Nota tedesca. Il ministro degli esteri ha conferito a mezzanotte in proposito coll'ambasciatore degli Stati Uniti.

Si assicura che il Governo chiuderà subito il Parlamento per evitare discussioni pericolose.

I giornali sono unanimi nel considerare la situazione estrema-

mente grave per la Spagna, la quale si vede impedite esportazioni ed importazioni. Persino i giornali germanofili insistono sulla gravità della situazione e domandano all'opinione pubblica di prestare il proprio incondizionato concorso al Governo per gli inevitabili conflitti.

BERNA, 1. — Il Governo federale ha ricevuto dal Governo tedesco la Nota che indica i limiti del blocco comprendente tutti i porti francesi, tranne Cette.

Il Consiglio federale, riunito in seduta straordinaria, ha discusso la difficile situazione creata dall'estensione del blocco pel servizio di rifornimento della Svizzera in derrate alimentari e materie greggie ed ha convocato una conferenza dei rappresentanti dei Dipartimenti interessati per prendere i provvedimenti necessarii.

NEW YORK, 1. — Il porto è stato chiuso iera sera. Non è permessa alcuna entrata ed uscita di bastimenti nella rada.

La misura è stata adottata nella supposizione che i bastimenti mercantili tedeschi internati si preparassero a fuggire. La polizia è stata a mezzanotte inviata a sorvegliare i *docks* ove sono internati cinque vapori della Linea Amburgo-America.

LONDRA, 2. — Si ha da Washington:

In seguito all'ultima nota tedesca, la quale ha provocato indignazione nei circoli ufficiali e diplomatici, è opinione comune che la rottura delle relazioni diplomatiche con la Germania sia inevitabile.

MADRID, 1. — Secondo la nota qui presentata dai Governi germanico ed austro-ungarico, tutto il Mediterraneo è dichiarato zona di guerra meno una zona centrale diretta alla Grecia, che resta aperta alla navigazione neutrale.

Ai bastimenti neutrali è lasciato tempo fino al 5 febbraio per uscire dai porti nella zona proibita.

ZURIGO, 1. — Si ha da Berlino:

Stamane la Commissione del bilancio del Reichstag ha continuato le discussioni confidenziali sulle comunicazioni del cancelliere. Hanno parlato il cancelliere, il segretario di Stato per gli esteri Zimmermann e il capo ufficio della guerra, dando nuove spiegazioni.

Quindi hanno parlato oratori di vari gruppi.

LONDRA, 1. — I giornali hanno da Pietrogrado:

Tutti i corrispondenti militari richiamano l'attenzione sul formidabile spostamento di truppe tedesche dal fronte russo sui fronti inglese e francese per una imminente offensiva.

Si hanno numerose prove che le migliori truppe germaniche sono state sostituite in parecchie località da truppe di minor valore, come per esempio nella regione di Jacobeni, ove sono recentemente arrivati soldati austriaci, mentre finora soltanto truppe tedesche erano adoperate in questa parte del fronte.

Fino ad oggi la sola eccezione a questa tattica si è verificata sul fronte di Riga, ove i tedeschi hanno inviato tre divisioni di rinforzo.

NEW-YORK, 1. — L'*Associated Presse* riceve da Washington:

Il presidente Wilson e il segretario di Stato Lansing ebbero una conferenza durata un'ora.

Si assicura che, in presenza della situazione considerata estremamente grave, il Governo degli Stati Uniti cominciò già a formulare le disposizioni da prendere e che fu già presa una misura, della quale non si indica il carattere.

BERNA, 1. — Il Consiglio federale ha nominato a successore di Claparede, ministro di Svizzera a Berlino, dimissionario, Robert Haab, direttore generale delle ferrovie svizzere, nato nel 1865 nel cantone di Zurigo, che, dopo avere esercitato la professione di avvocato, fece parte del Governo del cantone di Zurigo.

Haab rappresenterà la Svizzera presso l'Impero tedesco, presso la Baviera e per interim presso la Svezia.

ZURIGO, 1. — Si ha da Berlino:

Il segretario degli esteri Zimmermann ieri, appena ritornato dal quartiere generale, ha ricevuto l'ambasciatore degli Stati Uniti, Gerard.

AMSTERDAM, 1. — Il *Telegraaf* considera che l'estensione della guerra sottomarina da parte degli imperi centrali sottopone l'Olanda al grave pericolo di essere separata dal resto del mondo. Tutti sono in grado ora di constatare che la Germania ha ricorso ai mezzi estremi perchè sa che non può più essere vittoriosa.

Il giornale non crede alle assicurazioni del cancelliere tedesco circa il minimo dei rischi per la marina olandese e ritiene che gli interessi della nazione siano meglio tutelati dagli alleati, i quali non silurarono mai bastimenti olandesi, non minacciarono mai di assassinare i passegeri e si battono anche pei neutri.

Il *Nieuwe Van Den Tag* ritiene che il blocco paralizzerà tutto il traffico olandese e minaccerà seriamente l'alimentazione della popolazione.

MADRID, 1. — Il ministro dell'interno ha dichiarato che i dipartimenti della guerra e della marina hanno comunicato alle autorità militari e marittime istruzioni in rapporto con le circostanze.

Il ministro degli affari esteri ha dichiarato di aver conferito con l'ambasciatore degli Stati Uniti dalla mezzanotte fino alle due del mattino.

Egli ha ricevuto anche la visita del presidente della Federazione marittima del Mediterraneo, il quale gli ha comunicato che la Federazione ha dieci vapori in viaggio con salvacondotto.

Il presidente del Consiglio, conte di Romanones, dopo avere conferito coi presidenti della Camera e del Senato, ha detto: Sarebbe inutile negare che siamo in una difficilissima situazione.

Stamane alla presidenza del Consiglio vi è stato un grande movimento di deputati e di senatori che sono nello stesso tempo armatori.

Essi hanno annunciato al conte di Romanones che saranno presentate alla Camera ed al Senato interpellanze sulla Nota degli Imperi centrali.

Il ministro degli esteri risponderà alle interpellanze; ma però il Governo è deciso ad astenersi da qualsiasi discussione sull'argomento.

COPENAGHEN, 1. — La seduta segreta del *Riksdag* è durata un'ora:

Il ministro degli affari esteri ha reso conto circa la situazione, ed ha annunciato che il Governo ha intenzione di fare tutti gli sforzi per mantenere il commercio coll'estero sugli stessi principî finora applicati.

I capi di tutti i partiti hanno approvato le dichiarazioni del Governo.

Il ministro dell'interno ha esposto le misure economiche che verranno adottate o che già sono state prese.

Il presidente ha tolto la seduta esprimendo il voto che il paese farà fronte alla nuova situazione con sangue freddo e con degna tranquillità.

WASHINGTON, 1. — Il segretario di Stato, Lansing, ha ricevuto a tarda ora del pomeriggio i giornalisti ed ha loro dichiarato di non avere nulla da comunicare, soggiungendo che è poco probabile che egli possa fare oggi una dichiarazione.

Nondimeno nei circoli ufficiali vi sono indizi che una comunicazione sia stata fatta o sia per essere inviata alla Germania senza che se ne dia ufficialmente l'annunzio.

Nei circoli bene informati è opinione generale che tale comunicazione porrebbe la Germania in guardia contro la guerra sottomarina ad oltranza ed annuncierebbe che la rottura delle relazioni diplomatiche sarebbe la misura che gli Stati Uniti adotterebbero se la Germania persistesse nel violare gli impegni presi verso gli Stati Uniti.

AMSTERDAM, 2. — L'*Handelsblad* annuncia ufficialmente che il ministro di Germania all'Aja ha notificato al Governo neerlandese che la Germania è pronta a dare disposizioni speciali per garantire la sicurezza del traffico, dei passeggeri e del movimento postale fra l'Olanda e l'Inghilterra.

Il ministro ha soggiunto che nessuna mina verrebbe posta sulla strada da Flessinga a Southwold.

Direttore: DARIO PERUZY — Tip. delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.